



# Zurich FlexInvest Classic

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo.

## Condizioni Contrattuali

Edizione 07.2025

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA -  
Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari



## Presentazione del prodotto

Zurich FlexInvest Classic è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, a vita intera.

Di seguito vengono illustrate alcune caratteristiche fondamentali di questo prodotto e dei prodotti multiramo in generale, in modo da facilitarne la comprensione prima della sottoscrizione del contratto.

Quanto contenuto in queste pagine di presentazione non sostituisce, né forma, parte del contratto e dei documenti informativi precontrattuali, la cui lettura e comprensione sono indispensabili per capire le caratteristiche del prodotto. Le **note esplicative** e i **box** inseriti nelle condizioni contrattuali **forniscono esempi** e spiegazioni per facilitare la comprensione del contenuto del contratto e, pertanto, **non costituiscono clausole contrattuali**.

## Cos'è un contratto assicurativo sulla vita?

Il contratto di assicurazione sulla vita è un contratto con il quale la compagnia di assicurazione, a fronte di un corrispettivo (il **premio**), si obbliga a pagare nei confronti di un soggetto (il beneficiario) un determinato ammontare di denaro, sotto forma di rendita o di capitale, nel caso in cui si verifichi un evento attinente alla vita umana (ad esempio: morte di una persona nel caso di contratto a **vita intera**, qual è Zurich FlexInvest Classic).

## Cosa sono i premi?

Il "premio" è il corrispettivo in denaro versato dal contraente alla compagnia di assicurazione al fine di ottenere, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, il pagamento di una somma di denaro sotto forma, nel caso del prodotto Zurich FlexInvest Classic, di capitale.

Per ottenere il pagamento dalla compagnia della somma dovuta sotto forma di capitale al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, il contraente deve pagare una somma di denaro: il "premio". Ci sono diversi tipi di "premio":

- il "premio unico", che è pagato all'inizio del contratto, una sola volta;
- il "premio aggiuntivo", che, ove previsto, si aggiunge al premio unico ed è pagato nel corso del contratto, sulla base di una scelta del contraente;
- il "premio periodico", che è pagato a scadenze fisse per la durata del contratto o per un determinato periodo.

Zurich FlexInvest Classic prevede che il contraente debba versare un premio iniziale unico e possa successivamente, se lo ritiene, versare premi aggiuntivi, anche mediante un programma di versamenti periodici. I premi versati (in fase di sottoscrizione e/o in corso di contratto) saranno investiti negli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) collegati al contratto ed eventualmente nella gestione separata.

## Cosa significa prodotto a "vita intera"?

Zurich FlexInvest Classic è un prodotto a vita intera. Questo significa che il contraente e Zurich rimangono vincolati fino alla data del decesso dell'assicurato.

Il contraente può, inoltre, sciogliersi dal vincolo contrattuale anche esercitando il proprio "diritto di recesso", ossia comunicando a Zurich la propria decisione di sciogliere il contratto entro 30 giorni da quando il contraente stesso ha ricevuto comunicazione da Zurich che il Contratto è concluso.

Il contraente può inoltre interrompere in anticipo il contratto e richiederne la liquidazione esercitando il "il diritto di riscatto totale" (a questo proposito si veda anche la sezione successiva "Cosa è il diritto di riscatto?").

## Chi sono il contraente, il beneficiario e l'assicurato?

Il **contraente** è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la compagnia assicurativa.

L'**assicurato**, nelle assicurazioni sulla vita, è la persona il cui evento sulla sua vita comporta l'impegno della compagnia al pagamento della somma di denaro. Può coincidere o meno con il contraente.

Il **beneficiario** è il soggetto che, al verificarsi dell'evento assicurato nel contratto (es. morte dell'assicurato), beneficerà della somma di denaro dovuta dalla compagnia assicurativa.

## ***Cosa significa che Zurich FlexInvest Classic è una polizza vita multiramo?***

Le polizze vita multiramo cumulano le caratteristiche delle polizze unit linked con quelle delle polizze collegate alla gestione separata (v. sotto).

Le polizze unit linked sono assicurazioni sulla vita nelle quali il premio versato dal contraente è investito dalla compagnia assicurativa in OICR (si veda anche la sezione successiva **“Cosa sono gli OICR?”**) e il valore della somma che il beneficiario ottiene in caso di morte dell'assicurato dipende dall'andamento degli OICR in cui sono investiti i premi. In altre parole, il valore della prestazione che ottiene il beneficiario è esposto alle fluttuazioni dei mercati finanziari e, quindi, è variabile.

Le gestioni separate sono portafogli di investimenti gestiti dalle compagnie di assicurazione, separatamente dagli altri asset detenuti dalla stessa compagnia, nei quali sono fatti confluire i premi versati dai clienti. I premi versati sono quindi investiti in titoli. La gestione separata “Zurich Flex”, collegata al prodotto Zurich FlexInvest Classic, è investita in obbligazioni, titoli di stato e – in misura minore – azioni o fondi comuni di investimento.

Nel caso di Zurich FlexInvest Classic, il contraente può scegliere la percentuale di premio che desidera investire nelle componenti unit linked e gestione separata, con il vincolo del 40% del premio versato come investimento massimo nella gestione separata.

## ***Zurich FlexInvest Classic prevede che il contraente possa scegliere fra diverse linee di gestione. Cosa sono?***

Il contraente può scegliere in quali OICR investire il premio versato selezionando una delle 5 “linee guidate” collegabili al Contratto. La combinazione di OICR presente nella linea guidata selezionata dal contraente può essere modificata da Zurich nel corso del contratto per fare in modo che gli OICR presenti corrispondano agli obiettivi che Zurich ha previsto per la linea guidata stessa.

## ***Cosa sono gli OICR?***

Gli OICR sono organismi di investimento collettivo del risparmio, come ad esempio i fondi comuni. Si tratta, in sostanza, di patrimoni che racchiudono investimenti di vario tipo (come ad esempio azioni, obbligazioni, altre quote di OICR, ecc.). Il patrimonio è acquisito utilizzando le risorse conferite dagli investitori, ed è investito in titoli nell'interesse di questi ultimi. Il valore dell'OICR varia in ragione degli investimenti che costituiscono il patrimonio e del loro rendimento. Conseguentemente, il valore delle prestazioni cui la compagnia assicurativa è tenuta nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato varia a seconda del valore delle quote degli OICR in cui sono investiti i premi.

## ***Zurich FlexInvest Classic prevede degli “switch” che possono essere richiesti dal contraente. Cosa sono?***

Gli “Switch” sono operazioni che consentono al contraente di:

- passare da una Linea Guidata ad un'altra;
- modificare la percentuale dell'investimento destinata alla gestione separata.

## ***Cosa è il diritto di riscatto?***

Con l'esercizio del diritto di riscatto il contraente chiede la liquidazione della somma di denaro maturata risultante al momento della richiesta e determinata in base al contratto.

Il riscatto può essere totale o parziale. Nel primo caso, l'esercizio del riscatto determina lo scioglimento degli effetti del contratto. Nel secondo caso, il contratto prosegue in relazione alla parte non riscattata.

Una volta esercitato il riscatto totale, il contratto si considera sciolto e il contraente può scegliere che il valore di riscatto gli sia liquidato o che sia reimpiegato in una rendita annua vitalizia regolata dalle condizioni previste per il tipo di rendita che sarà scelto.

## ***Zurich FlexInvest Classic prevede due opzioni aggiuntive. Cosa significa?***

### **• Piano di erogazione di prestazioni periodiche**

Il piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al contraente, per una durata di tempo prestabilita (5 o 10 anni a scelta del contraente), di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai premi destinati agli OICR che compongono la Linea Guidata ed ottenuta mediante disinvestimento delle quote degli OICR.

### **• Take Profit**

Attivando l'opzione Take Profit il contraente può fare sì che gli eventuali guadagni derivanti dall'investimento dei premi negli OICR che compongono la Linea Guidata siano di anno in anno reinvestiti nella gestione separata.

### ***Cosa succede in caso di decesso dell'assicurato?***

In caso di decesso dell'assicurato, il beneficiario (che può essere anche più d'uno) ha diritto a una prestazione da parte di Zurich. Nel caso di Zurich FlexInvest Classic, l'ammontare della somma varia in base all'età assicurativa dell'assicurato (l'età assicurativa è diversa da quella anagrafica, in particolare l'età assicurativa dell'assicurato si ottiene mantenendo la medesima età nei sei mesi che precedono e che seguono il suo compleanno) e in base all'anzianità dei premi pagati.

Il Beneficiario ha diritto ad una prestazione pari alla somma tra il controvalore delle quote degli OICR in cui sono investiti i premi con eventuale possibilità di alcune maggiorazioni e il capitale investito in gestione separata secondo il valore aggiornato. Con riferimento alla parte di premi collegata agli OICR, nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga successivamente al Periodo di carenza ed entro 5 anni dalla **Data di Decorrenza del Premio**, e se l'Assicurato abbia un'età assicurativa inferiore a 70 anni, il capitale pagato non può essere inferiore al premio versato, eventualmente riproporzionato in funzione di eventuali riscatti parziali.

Con riferimento alla parte di premio investito in gestione separata, il capitale in caso di decesso non può mai essere inferiore al Premio investito, riproporzionato in funzione di eventuali riscatti parziali e switch eventualmente effettuati dal contraente.

Qualora sussistano cause di esclusione (ad esempio, se il decesso dell'assicurato deriva da eventi come l'uso di sostanze stupefacenti, partecipazione a guerre, ecc.) o limitazione (se il decesso dell'assicurato avviene nei primi dodici mesi successivi al pagamento di un premio) o se il decesso avviene nel Periodo di carenza, al beneficiario sarà pagato un capitale pari alla somma tra il controvalore delle quote degli OICR, in cui sono stati investiti i premi con una maggiorazione (di misura inferiore a quella prevista nel caso in cui non sussistono cause di esclusione), e il capitale in gestione separata.

### ***Reclami***

Il contraente può presentare reclamo. Le informazioni su come presentare reclamo sono consultabili sul sito di Zurich, oltre che nei documenti informativi precontrattuali.

### ***Contatti***

Per maggiori informazioni il contraente può rivolgersi a Zurich Investments Life S.p.A. scrivendo a: "Customer Assistance" - Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano - Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266 - e-mail: [customerlife@it.zurich.com](mailto:customerlife@it.zurich.com).

# Zurich FlexInvest Classic

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO MULTIRAMO, A VITA INTERA

### CONDIZIONI CONTRATTUALI

# Indice

Glossario .....	6
Sezione I Scopo del contratto e prestazioni.....	9
Articolo 1 – Scopo del Contratto.....	9
Articolo 2 - Prestazioni in caso di Decesso.....	9
2.1 Capitale in caso di Decesso.....	10
2.2 Capitale in caso di Decesso entro il quinto anno dalla Data di Decorrenza del Premio.....	10
2.3 Regole comuni per la valorizzazione del Capitale in caso di Decesso.....	11
Articolo 3 - Sottoscrizione del Contratto.....	12
Sezione II Esclusioni e limitazioni .....	12
Articolo 4 - Esclusioni e Limitazioni .....	12
4.1 Esclusioni.....	12
4.2 Limitazioni.....	13
Articolo 5 - Documentazione medica.....	13
Sezione III Obblighi delle parti .....	14
Articolo 6 – Linee.....	14
6.1 Composizione delle Linee Guidate.....	14
6.2 Attività di monitoraggio trimestrale.....	15
6.3 Ribilanciamento trimestrale delle Linee Guidate.....	15
6.4 Switch Straordinario e modifica delle Linee.....	15
Articolo 7 – Monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto.....	15
Articolo 8 – Valore della Quota degli OICR.....	16
8.1 Eventi straordinari che riguardano gli OICR .....	16
Articolo 9 – Investimento dei Premi .....	17
Articolo 10 – Operazioni di Switch.....	17
10.1 Operazioni di Switch .....	17
10.2 Regole per le operazioni di Switch .....	18
Articolo 11 – Gestione Separata.....	18
Articolo 12 – Piano di erogazione di prestazioni periodiche .....	20
Articolo 13 – Take Profit.....	22
Articolo 14 – Beneficiari.....	22
14.1 Designazione dei Beneficiari.....	22
14.2 Designazione di più di un Beneficiario.....	23
14.3 Designazione degli eredi come Beneficiari.....	23
14.4 Decesso di un Beneficiario.....	23
Articolo 15 - Pagamenti.....	23
15.1 Pagamenti del Capitale in caso di Decesso .....	23
15.2 Pagamenti del Capitale in caso di Riscatto totale/parziale.....	24
15.3 Documentazione richiesta da Zurich per procedere ai pagamenti.....	24
Sezione IV Premi e costi.....	26
Articolo 16 - Premi.....	26
16.1 Premi Aggiuntivi.....	26
16.2 Piano di Versamenti Programmati.....	26
16.3 Rifiuto del pagamento di Premi Aggiuntivi .....	27
16.4 Modalità di versamento.....	27
16.5 Modalità di investimento dei Premi .....	27
Articolo 17 – Ridirezionamento .....	27
Articolo 18 - Costi.....	28
18.1 Costi gravanti sul Premio .....	28

18.2 Commissione di Gestione del Contratto.....	28
18.3 Costi gravanti sugli OICR collegati al Contratto.....	28
18.4 Utilità retrocesse dalle Società di Gestione.....	29
18.5 Distribuzione dei dividendi.....	29
18.6 Spesa di Gestione.....	29
18.7 Costi di Riscatto.....	29
Sezione V Durata della copertura recesso e revoca.....	30
Articolo 19 - Durata.....	30
Articolo 20 - Conclusione e Decorrenza del Contratto.....	30
20.1 Conclusione del Contratto.....	30
20.2 Data di Decorrenza del Contratto.....	30
Articolo 21 - Revoca della Proposta e Recesso del Contratto.....	30
21.1 Diritto di revoca della Proposta.....	30
21.2 Diritto di Recesso del Contratto.....	30
Sezione VI Riscatto.....	31
Articolo 22 - Diritto di Riscatto.....	31
22.1 Regole comuni per la determinazione dell'importo di Riscatto totale/parziale.....	31
Articolo 23 - Opzione di conversione del Riscatto totale in rendita.....	32
Sezione VII Altre disposizioni.....	33
Articolo 24 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.....	33
Articolo 25 - Cessione, pegno e vincolo.....	33
25.1 Cessione.....	33
25.2 Pegno e vincolo.....	33
Articolo 26 - Comunicazioni.....	33
Articolo 27 - Legge applicabile e mediazione e competenza.....	34
Articolo 28 - Periodo di prescrizione.....	34
Articolo 29 - Tasse e oneri.....	34
Articolo 30 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.....	34
Articolo 31 - Variazioni transnazionali di residenza.....	35
Articolo 32 - Modifiche contrattuali.....	35
Articolo 33 - Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.....	36
Articolo 34 - Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali.....	36
Articolo 35 - Conflitto di interessi.....	36
Allegato 1.....	37
Regolamento della Gestione separata "Zurich Flex".....	37

# Glossario

**Appendice:** indica il documento che forma parte integrante del Contratto originariamente sottoscritto dal Contraente e che viene emesso unitamente o in seguito al Contratto per modificarne alcuni aspetti. Tali modifiche sono sempre concordate tra Zurich e il Contraente.

## **Aree Geografiche:**

**Area Euro:** Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna.

**Unione Europea:** Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

**Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA European Free Trade Area):** Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera.

**Nord America:** Canada e Stati Uniti d'America.

**Pacifico:** Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore.

**Paesi Emergenti:** Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

**OCSE o OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico):** promuove la cooperazione internazionale fra i Paesi industrializzati ad economia di mercato. Tutti i paesi dell'Unione Europea (UE) fanno parte dei 30 membri dell'OCSE ed anche altri paesi come Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia.

**Assicurato:** indica la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente.

**Beneficiario:** indica il soggetto o i soggetti, persone fisiche o giuridiche, designato o designati dal Contraente che riceve o ricevono la prestazione prevista dal Contratto in caso di decesso dell'Assicurato, vale a dire il Capitale in caso di Decesso.

**Bonus Proventi:** indica il Bonus di cui all'articolo 18.5 del Contratto.

**Capitale in caso di Decesso:** indica l'ammontare corrisposto da Zurich al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, calcolato ai sensi del Contratto.

**Commissione di Gestione:** indica le somme pagate a Zurich mediante cancellazione di Quote degli OICR che compongono ciascuna Linea Zurich FlexInvest per remunerare l'attività di composizione, monitoraggio e Ribilanciamento delle Linee ai sensi dell'articolo 18.2.

**Contraente:** indica la persona fisica o giuridica che può coincidere o no con l'Assicurato, che stipula il Contratto e versa i Premi a Zurich.

**Contratto:** indica il presente contratto.

**Controvalore delle Quote:** indica l'importo ottenuto moltiplicando il valore unitario - espresso in euro - delle Quote degli OICR che compongono la Linea FlexInvest per il numero di Quote di OICR attribuite al Contratto ad una determinata data. Il Controvalore delle Quote dipende dal valore della Quota degli OICR.

**Data di Comunicazione di Recesso:** per Data di Comunicazione di Recesso si intende il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Recesso debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

**Data di Decorrenza del Contratto:** indica la data di efficacia della copertura assicurativa comunicata da Zurich al Contraente ai sensi dell'articolo 20.2.

**Data di Decorrenza del Premio:** per il Premio Unico Iniziale coincide con la Data di Decorrenza del Contratto e per ciascun Premio Aggiuntivo indica la data prevista all'articolo 16.1.

**Data di Notifica del Decesso:** per Data di Notifica del Decesso si intende il secondo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato come indicato all'articolo 2.3.

**Data di Richiesta di Switch:** la Data di Richiesta di Switch corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve la richiesta di Switch debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte come indicato all'articolo 10.2.

**Data di Richiesta di Ridirezionamento:** corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve la Richiesta di Ridirezionamento debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, come indicato all'articolo 17.

**Data di Richiesta di Riscatto:** per Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale si intende il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Riscatto debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte come indicato all'articolo 22.1

**Età Assicurativa:** indica l'età dell'Assicurato che si ottiene applicando la modalità di calcolo secondo la quale lo stesso mantiene la medesima età nei sei mesi che precedono e che seguono il suo compleanno.

**Gestione Separata:** indica il portafoglio di investimenti gestito da Zurich, separatamente dagli altri asset detenuti dalla stessa società, nel quale sono fatti confluire i Premi versati dal Contraente. Gli attivi sono di proprietà di Zurich. I Premi versati sono quindi investiti in titoli. La gestione separata "Zurich Flex", collegata al prodotto Zurich FlexInvest Classic, è investita in obbligazioni, titoli di stato e - in misura minore - azioni o fondi comuni di investimento. La Gestione Separata è disciplinata da un proprio Regolamento riportato nell'Allegato 1 alle condizioni contrattuali.

**Giorno Lavorativo:** indica ciascun giorno lavorativo in cui Zurich è aperta per lo svolgimento delle operazioni relative al Contratto.

**Lettera di Accettazione:** indica la comunicazione di Zurich al Contraente che attesta l'accettazione della Proposta e riporta la Data di decorrenza del Contratto.

**Lettera di Mancata Accettazione:** indica la comunicazione di Zurich al Contraente che attesta la mancata accettazione della Proposta

**Linee Guidate:** indica le Linee di cui all'articolo 1.

**Linee o Linee FlexInvest:** indica le Linee Guidate collegate o collegabili al Contratto.

**OICR:** indica gli organismi di investimento collettivo del risparmio ai quali il Contratto è direttamente collegato. Per OICR si intendono i fondi comuni di investimento, le SICAF e le SICAV.

**OICR indicizzati:** indica gli organismi di investimento collettivo del risparmio che mirano a replicare il rendimento di un determinato indice di mercato, detenendo un portafoglio di attività finanziarie che riflette la composizione dell'indice di riferimento, in modo da ottenere un rendimento simile a quello dell'indice stesso.

**Periodo di carenza:** periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci.

**Piano di erogazione di Prestazioni periodiche:** l'opzione piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al Contraente, per una durata di tempo prestabilita (5 o 10 anni a scelta del Contraente), di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai Premi destinati alla Linea FlexInvest.

**Piano di Versamenti Programmati:** indica il piano di versamenti che il Contraente può liberamente attivare per versare Premi Aggiuntivi ai sensi dell'articolo 16.2.

**Polizza:** indica l'insieme della Proposta, della Lettera di Accettazione e della lettera di conferma dell'investimento, unitamente a qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o Appendice emessa da Zurich.

**Premio:** indica il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi versati dal Contraente.

**Premio Investito:** indica un ammontare corrispondente a quello del Premio Versato, al netto dei costi gravanti sul Premio di cui all'articolo 18.1.

**Premio Aggiuntivo:** indica il premio che il Contraente può liberamente decidere di versare nel corso della durata del Contratto ai sensi dell'articolo 16.1.

**Premio Unico Iniziale:** indica il premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione a Zurich al momento della sottoscrizione del Contratto.

**Proposta:** indica il modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta a Zurich la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**Quota:** indica l'unità di misura in cui è suddiviso il patrimonio di un OICR. Quando si sottoscrive un OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario espresso in euro) ad un determinato prezzo.

**Recesso:** indica il diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

**Ribilanciamento:** indica l'operazione di Switch che modifica l'allocazione delle Linee Guidate sulla base del monitoraggio effettuato da Zurich ai sensi dell'articolo 6.2.

**Richiesta di Ridirezionamento:** indica la richiesta di ridirezionamento presentata secondo le modalità di cui all'articolo 17.

**Riscatto:** indica la facoltà del Contraente di richiedere – in tutto o in parte – la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

**Spesa di Gestione:** indica il costo gravante sulla Gestione Separata ai sensi dell'articolo 18.6.

**Società di Gestione:** indica la o le società cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

**Switch:** indica l'operazione con cui si effettua: i) il passaggio da una Linea Guidata a un'altra oppure ii) la modifica della ripartizione dell'investimento tra Linea e Gestione separata.

**Switch Straordinario:** indica lo Switch effettuato con le modalità previste all'articolo 6.4.

**Utilità Retrocesse:** indica le retrocessioni riconosciute a Zurich in forza degli accordi di volta in volta conclusi fra Zurich e la Società di Gestione dell'OICR e sono una misura percentuale della Commissione di gestione annua degli OICR. Tali utilità vengono retrocesse al Contraente come indicato all'articolo 18.5.

**Zurich o la Società:** indica Zurich Investments Life S.p.A, società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto.

**Unità di misura legali:** ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l'"ora" e il "giorno". Pertanto, laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l'"anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

## Sezione I

# Scopo del contratto e prestazioni

### Articolo 1 – Scopo del Contratto

**Zurich FlexInvest Classic** è un contratto assicurativo di tipo multiramo a vita intera, che prevede il pagamento di un Premio Unico Iniziale. Il Premio Unico Iniziale può, se il Contraente lo vuole, essere integrato con Premi Aggiuntivi.

Il Contratto ha come scopo quello di costituire un capitale attraverso l'investimento negli OICR collegati al Contratto, indicati nell'Allegato 2 "Elenco OICR collegabili al Contratto", e nella Gestione Separata denominata Zurich Flex. Gli OICR sono messi a disposizione del Contraente da Zurich tramite le Linee.

Le prestazioni di Zurich sono espresse:

- (i) in Quote degli OICR<sup>1</sup>: il Controvalore delle Quote dipende dal valore della Quota degli OICR;
- (ii) in un capitale assicurato corrispondente alla somma dei Premi investiti in Gestione Separata aggiornati, secondo quanto previsto all'articolo 11.

Le Linee FlexInvest disponibili per l'investimento dei Premi sono combinazioni definite di OICR (10 al massimo), scelti da Zurich tra quelli collegabili al Contratto. La composizione delle Linee Guidate può essere modificata nel tempo e con i modi descritti in dettaglio al successivo articolo 6.

Le Linee FlexInvest sono le seguenti:

- **Linea FlexInvest Active 20**
- **Linea FlexInvest Active 40**
- **Linea FlexInvest Active 50 ESG**
- **Linea FlexInvest Active 80**
- **Linea FlexInvest Essential 20**
- **Linea FlexInvest Essential 80**
- **Linea FlexInvest Smart Tech**

Zurich **FlexInvest Classic** consente di investire i Premi in una sola Linea a scelta del Contraente ed, eventualmente, nella Gestione Separata denominata "Zurich Flex".

Il Contraente può scegliere di investire nella Gestione Separata fino ad un massimo del 40% di ciascun Premio.

Il Contraente con le modalità indicate all'articolo 10 può<sup>2</sup>:

- a) passare da una Linea Guidata ad una diversa Linea Guidata;
- b) disinvestire le Quote degli OICR che compongono la Linea Guidata collegata al Contratto per investire nella Gestione Separata, fermi restando i limiti di investimento indicati all'articolo 11;
- c) disinvestire il capitale assicurato investito nella Gestione Separata per investire nella Linea Guidata collegata al Contratto.

Zurich sceglie gli OICR – indicati nell'Allegato 2 "Elenco degli OICR collegabili al Contratto" - ed effettua:

- a) un'attività di composizione, monitoraggio, ribilanciamento trimestrale automatico con le modalità indicate ai successivi articoli 6.1, 6.2 e 6.3.
- b) un'attività di monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto con le modalità indicate al successivo articolo 7.

### Articolo 2 - Prestazioni in caso di Decesso

Zurich si impegna a corrispondere al/i Beneficiario/i designato/i o agli aventi diritto un Capitale in caso di decesso dell'Assicurato, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente articolo 2. Nei casi di esclusione o limitazione previsti dal Contratto, il Capitale in caso di decesso dell'Assicurato sarà calcolato come indicato negli articoli 4.1 e 4.2.

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto indipendentemente dal luogo in cui si verifica il decesso. Non rilevano eventuali cambiamenti nella professione o nello stato di salute dell'Assicurato avvenuti successivamente alla Data di Decorrenza di ciascun Premio.

<sup>1</sup> Questo significa che il valore delle prestazioni varia a seconda del valore delle Quote degli OICR.

## Rischi di investimento

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario relativo all'investimento in Quote di OICR e, pertanto, assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che, salvo quanto previsto all'art. 2.2, in caso di decesso o di Riscatto il/i Beneficiario/i, il Contraente o gli aventi diritto, possano ricevere un ammontare inferiore ai Premi versati.

Anche l'investimento in Gestione Separata, salvo in caso di decesso, comporta il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio.

L'importo complessivo del Capitale in caso di Decesso liquidabile in favore del/i Beneficiario/i designato/i è rappresentato dalla somma di ciascun Capitale in caso di Decesso calcolato per ciascun Premio. Le regole ordinarie per il calcolo dell'importo del Capitale in caso di Decesso sono descritte di seguito nel presente articolo 2.1.

### 2.1 Capitale in caso di Decesso

L'importo del Capitale in caso di Decesso corrisponde, per ciascun Premio, alla somma fra:

- (i) il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, al netto degli eventuali riscatti parziali e Switch; l'importo del capitale non potrà in ogni caso essere inferiore all'ammontare del Premio investito nella Gestione Separata, riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch;
- e
- (ii) il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea **FlexInvest** alla Data di Notifica del Decesso, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'Età Assicurativa dell'Assicurato alla data del Decesso, secondo quanto previsto dalla seguente tabella:<sup>3</sup>

Età assicurativa	% maggiorazione
Fino a 65 anni	10%
Tra 66 e 70 anni	5%
oltre 70 anni	1%

L'importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul Contratto non potrà in ogni caso eccedere euro 200.000,00.

Si precisa inoltre che, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'Assicurato del presente Contratto sia anche assicurato di uno o più contratti con analoga garanzia in caso di decesso emessi da Zurich;
2. in caso di decesso la somma delle maggiorazioni previste in relazione a ciascuno di tali contratti ecceda nel complesso euro 200.000,00,

la maggiorazione complessiva dovuta sarà pari a euro 200.000,00 e sarà suddivisa in proporzione all'importo delle maggiorazioni di ciascun contratto<sup>4</sup>.

### 2.2 Capitale in caso di Decesso entro il quinto anno dalla Data di Decorrenza del Premio

**Se il decesso si verifica entro il quinto anno dalla Data di Decorrenza del Premio, a condizione che alla Data del Decesso l'Assicurato abbia un'Età Assicurativa inferiore o uguale a 70 anni**, l'importo del Capitale in caso di Decesso, per ciascun Premio la cui Data di Decorrenza sia entro il quinto anno dalla Data del Decesso, sarà pari al maggiore tra:

- i) la somma tra a) il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, al netto degli eventuali riscatti parziali e Switch, che non potrà in ogni caso essere inferiore all'ammontare del Premio investito nella Gestione Separata (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch), e b) il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea FlexInvest alla Data di Notifica del Decesso, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'Età Assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso, secondo quanto previsto dalla precedente tabella (l'importo di questa maggiorazione percentuale, come precisato al punto 2.1, non può essere superiore a 200.000 euro);
- e
- ii) l'importo del Premio versato la cui Data di Decorrenza sia entro il quinto anno dalla Data del Decesso (al netto dei riscatti parziali effettuati dal Contraente)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ad esempio: ipotizzando un controvalore delle Quote relative agli OICR alla Data di Notifica del Decesso pari a €100.000 e ipotizzando che l'Assicurato alla data del decesso abbia un'età assicurativa di 67 anni, la maggiorazione riconosciuta sarà pari al 5% del Controvalore e quindi a €100.000\*5%=5.000 €.

<sup>4</sup> Ad esempio: Ipotizzando di avere 3 contratti con il medesimo Assicurato e che la maggiorazione complessiva calcolata alla data di notifica del decesso sia pari a 250.000 € (20.000€ sul Contratto 1, 200.000€ sul Contratto 2 e 30.000€ sul Contratto 3) superiore quindi alla maggiorazione dovuta pari a 200.000€, la maggiorazione dovuta su ciascun contratto sarà riproporzionata come segue:

- Contratto 1: Maggiorazione dovuta =  $20.000\text{€}/250.000\text{€} \times 200.000\text{€} = 16.000\text{€}$
- Contratto 2: Maggiorazione dovuta =  $200.000\text{€}/250.000\text{€} \times 200.000\text{€} = 160.000\text{€}$
- Contratto 3: Maggiorazione dovuta =  $30.000\text{€}/250.000\text{€} \times 200.000\text{€} = 24.000\text{€}$

<sup>5</sup> Esempio: ipotizzando un premio versato di €100.000, che il decesso avvenga prima del 5° anno dalla data di decorrenza del premio e che l'assicurato al momento del decesso abbia un'età inferiore o uguale a 70 anni:

- i) se la somma tra il capitale investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla data di notifica del decesso e il controvalore delle quote alla data di notifica del decesso comprensivo della maggiorazione è pari a €90.000, il capitale in caso di decesso è pari al premio versato (€100.000);

In relazione ad eventuali Premi con decorrenza superiore a cinque anni dalla Data del Decesso, la prestazione della Compagnia è determinata ai sensi dell'art. 2.1.

Si precisa che la maggiorazione totale caso morte complessivamente riconosciuta sul Contratto, data dalla somma delle maggiorazioni totali caso morte calcolate relativamente ad ogni Premio e definita per ciascun Premio come la differenza tra:

- i) l'importo del Capitale in caso di Decesso, come sopra calcolato ai punti i) e ii);
- ii) la somma tra a) il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, al netto degli eventuali riscatti parziali e Switch, che non potrà in ogni caso essere inferiore all'ammontare del Premio investito nella Gestione Separata (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch), e b) il Controvalore delle Quote degli OICR alla Data di Notifica del Decesso

non potrà in ogni caso eccedere 200.000 euro.<sup>6</sup>

Si precisa inoltre che, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'Assicurato del presente Contratto sia anche assicurato di uno o più contratti con analoga garanzia in caso di decesso emessi da Zurich;
2. in caso di decesso la somma delle maggiorazioni totali caso morte complessivamente riconosciute sul contratto previste in relazione a ciascuno di tali contratti ecceda nel complesso euro 200.000,00,

la maggiorazione totale caso morte complessivamente riconosciuta sulla totalità di tali contratti sarà pari a euro 200.000,00 e sarà suddivisa in proporzione all'importo delle maggiorazioni totali caso morte complessivamente riconosciute su ciascun contratto.

### 2.3 Regole comuni per la valorizzazione del Capitale in caso di Decesso

**Per la componente di premio collegata agli OICR che compongono la Linea FlexInvest** si fa riferimento al controvalore delle quote degli OICR alla Data di Notifica del Decesso, ossia al prodotto tra il numero delle Quote degli OICR per il valore delle Quote di tali OICR del terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Notifica del Decesso.

Per Data di Notifica del Decesso si intende il secondo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato.<sup>7</sup>

Per ottenere le somme da versare al Beneficiario in seguito al decesso dell'Assicurato, Zurich effettua uno o più ordini di disinvestimento delle Quote.

Ove risulti impossibile calcolare il valore della Quota di uno o più OICR che compongono la Linea FlexInvest<sup>8</sup> potrebbe non essere possibile disinvestire le Quote degli OICR alla data di disinvestimento sopra descritta (ovvero il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Notifica del Decesso) o per i 20 giorni successivi. In tale caso il Controvalore delle Quote sarà calcolato secondo i seguenti parametri:

1. in base all'ultimo valore della Quota disponibile per gli OICR di cui non è possibile calcolare il valore, esclusivamente nel caso in cui Zurich consideri tale valore congruo ed in linea con l'effettivo valore degli OICR. La valutazione della congruità sarà basata su: (a) il periodo di tempo intercorso dalla Data di Notifica del Decesso; (b) le condizioni di mercato in quel momento; (c) l'asset allocation degli OICR e la loro politica di investimento<sup>9</sup>; (d) la durata prevista della sospensione del calcolo del Valore della Quota; ed (e) i motivi che hanno determinato la sospensione del calcolo del Valore della Quota degli OICR<sup>10</sup>.
2. se Zurich non considera l'ultimo valore disponibile della Quota congruo ed in linea con l'effettivo valore di quegli OICR, il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea FlexInvest sarà determinato sulla base del **"valore congruo"** o **"fair value"**<sup>11</sup> del valore della Quota determinato da Zurich e calcolato, qualora possibile, sulla base delle informazioni disponibili. Il fair value del Valore della Quota sarà calcolato da Zurich in buona fede e comunicato per iscritto al/i Beneficiario/i: entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, se il/i Beneficiario/i non intende/intendono accettare il valore proposto, può/possono chiedere che la prestazione in caso di decesso venga calcolata in base al primo valore della Quota degli OICR che verrà reso disponibile dalle Società di Gestione. In questo caso il/i Beneficiario/i accetta/accettano che Zurich effettui il pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi al giorno in cui sarà possibile calcolare il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea

ii) se la somma tra il capitale investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla data di notifica del decesso e il controvalore delle quote alla data di notifica del decesso comprensivo della maggiorazione è pari a €110.000 e risulta quindi superiore al premio versato, il capitale in caso di decesso è pari a €110.000.

<sup>6</sup> Esempio: ipotizzando un premio investito di €1.000.000, che il decesso avvenga prima del 5° anno dalla data di decorrenza del premio e che l'assicurato al momento del decesso abbia un'età inferiore o uguale a 70 anni: se la somma tra il capitale investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso e il controvalore delle Quote alla Data di Notifica del Decesso è pari a €700.000 e la maggiorazione percentuale totale è pari a €70.000, la maggiorazione per la restituzione del premio sarà pari a €230.000. In questo caso la prestazione della compagnia non sarà pari al premio investito ma sarà pari a €900.000;

<sup>7</sup> Ad esempio, se Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato il 12 giugno 2024 prima delle ore 12, la Data di Notifica del Decesso sarà il 14 giugno 2024. Per calcolare quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote al 19 giugno 2024.

<sup>8</sup> Le circostanze in cui la Società di Gestione potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote sono richiamate all'articolo 8.1.

<sup>9</sup> L'asset allocation è la strategia di suddivisione di un patrimonio in differenti tipologie di attività finanziarie (azioni, obbligazioni, liquidità, immobili, etc.). La politica di investimento rappresenta le modalità con cui la Società di Gestione vuole raggiungere l'obiettivo di investimento dell'OICR.

<sup>10</sup> Ad esempio, l'ultimo valore della Quota disponibile potrebbe risultare non congruo perché: (i) è di molto precedente alla Data di Notifica del Decesso; (ii) è calcolato in un momento di flessione dei mercati e quindi non riflette l'attuale valore della Quota; (iii) la sospensione del calcolo del valore è dovuta ad eventi negativi che non erano noti al momento del calcolo e potrebbero incidere sul valore della quota.

<sup>11</sup> Il "congruo valore" o *fair value* è il corrispettivo al quale la Quota potrebbe essere acquistata sul mercato da un investitore ragionevole.

FlexInvest e disinvestire le relative Quote. In caso di assenza di qualunque comunicazione ricevuta da Zurich entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il/i Beneficiario/i ha/hanno ricevuto la comunicazione da parte di Zurich il fair value si intende accettato.

Per la componente di Premio collegata alla Gestione Separata, si fa riferimento al capitale aggiornato secondo quanto previsto all'articolo 11.

#### Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio - collegati all'andamento degli OICR che compongono la Linea FlexInvest scelta dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi legati agli OICR ed alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 11 lett.c).

### Articolo 3 - Sottoscrizione del Contratto

Il Contratto può essere sottoscritto da soggetti maggiorenni, in possesso di codice fiscale italiano, domiciliati in Italia e residenti in Italia ai fini fiscali, o da persone giuridiche con sede legale in Italia e la residenza in Italia ai fini fiscali.

Al momento della sottoscrizione della Proposta, l'Assicurato non deve avere un'età inferiore a 18 anni o un'Età Assicurativa superiore a 85 anni.

Il Contratto non può essere sottoscritto da fiduciarie che operino nell'interesse di una persona fisica che sia domiciliata e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia.

Il Contratto non può, inoltre, essere sottoscritto da trusts che operino nell'interesse di un disponente che sia domiciliato e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia oppure operino nell'interesse di un trustee, un protector, un beneficiario o categoria di beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d'America o US Territories<sup>12</sup>.

Il Contratto non può, infine, essere sottoscritto da persone giuridiche qualificabili come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d'America o US Territories.

## Sezione II Esclusioni e limitazioni

### Articolo 4 - Esclusioni e Limitazioni

#### 4.1 Esclusioni

Sono previste delle cause di esclusione dalla copertura **nei casi in cui il decesso dell'Assicurato derivi direttamente o indirettamente da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- pratica delle attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente, come ad esempio sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, torrentismo, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;

<sup>12</sup> Per Stati Uniti d'America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d'America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avvenuto entro due anni dalla Data di Decorrenza di ciascun Premio;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto e/o cronico;
- sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

**Qualora il decesso fosse riconducibile ad una delle cause sopra elencate Zurich liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, un importo pari alla somma fra il Controvalore delle Quote degli OICR alla Data di Notifica del Decesso maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10% e il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch<sup>13</sup>.**

Resta fermo il limite per la maggiorazione indicato all'articolo 2.

#### Rischi dell'investimento

**La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio - collegati all'andamento degli OICR che compongono la Linea FlexInvest scelta dal Contraente.**

**Per una descrizione dettagliata dei rischi legati agli OICR ed alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 11, lett.c).**

#### 4.2 Limitazioni

L'assicurazione viene assunta senza visita medica. Di conseguenza la prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato è soggetta a regole specifiche nel caso in cui il decesso si verifichi nei 12 (dodici) mesi successivi alla Data di Decorrenza di ciascun Premio (c.d. Periodo di Carenza).

**Se il decesso si verifica nel Periodo di Carenza, Zurich liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, un importo pari alla somma fra il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea FlexInvest alla Data di Notifica del Decesso maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10% e il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch.**

Resta fermo il limite per la maggiorazione indicato all'articolo 2.

La limitazione relativa al Periodo di carenza non si applica, **e pertanto Zurich liquiderà il Capitale in caso di Decesso in base alle regole ordinarie di cui all'articolo 2**, nel caso in cui il decesso, pur essendo avvenuto nel Periodo di carenza, sia conseguenza diretta di una delle cause di seguito specificate **purché essa abbia avuto inizio successivamente alla Data di Decorrenza del Contratto:**

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

#### Rischi dell'investimento

**La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio - collegati all'andamento degli OICR che compongono la Linea FlexInvest scelta dal Contraente.**

**Per una descrizione dettagliata dei rischi legati agli OICR e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 11, lett. c).**

## Articolo 5 - Documentazione medica

L'Assicurato autorizza, delega e conferisce mandato a Zurich ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse di Zurich e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e particolari categorie di dati relativi allo stato di salute ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto.

Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici

<sup>13</sup> Ipotizzando che il decesso avvenga per una delle cause di esclusione indicate, se il controvalore delle quote è pari ad esempio a € 100.000 e il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso è pari a € 50.000, il capitale in caso di decesso è pari a € 150.100, che equivale alla somma tra il controvalore delle quote maggiorato dello 0,10% ( $€ 100.000 \cdot (1+0,10\%) = € 100.100$ ) e il capitale investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso (€ 50.000).

o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, Zurich, e / o i Beneficiari, si rivolgono al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

# Sezione III

## Obblighi delle parti

### Articolo 6 – Linee

#### 6.1 Composizione delle Linee Guidate

Zurich effettua un'attività di composizione di ciascuna Linea Guidata individuando gli investimenti compatibili con il profilo di rischio di ciascuna Linea attraverso la selezione di OICR tra quelli collegabili al Contratto.

#### a) Composizione delle Linee Guidate FlexInvest Active 20, FlexInvest Active 40 e FlexInvest Active 80

Per ciascuna Linea Guidata, Zurich ha definito uno specifico obiettivo di allocazione azionaria target predefinita. Ad esempio, la linea Flexinvest Active 20, ha come proprio obiettivo target un'allocazione azionaria pari al 20% del totale della linea stessa.

Sulla base delle condizioni di mercato in essere al momento in cui Zurich definisce le allocazioni delle Linee Guidate, Zurich provvede a determinare e allocare conseguentemente i pesi percentuali degli OICR che compongono la Linea Guidata ripartendoli tra strumenti del mercato obbligazionario e azionario, nel rispetto dell'obiettivo target definito.

#### b) Composizione della Linea Guidata FlexInvest Active 50 ESG

La Linea Guidata FlexInvest Active 50 ESG è composta, in misura prevalente, da OICR, scelti da Zurich tra quelli collegabili al Contratto, che rispondono ai criteri degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088 (fattori ESG). In questo insieme possono rientrare OICR azionari, obbligazionari, bilanciati e flessibili che integrano i fattori ESG nella propria politica di investimento.

La composizione della Linea Guidata FlexInvest Active 50 ESG avviene selezionando gli OICR ESG, tra quelli collegabili al Contratto, più idonei a rappresentare la Linea Guidata attraverso un processo di classificazione degli OICR ESG che tenga conto del settore d'investimento nonché delle risultanze di analisi di tipo qualitativo e quantitativo (come ad esempio la valutazione del contesto di mercato di riferimento, la valutazione delle performance e dei livelli di rischio passati), a cui si aggiunge una valutazione complessiva del profilo di sostenibilità dei singoli OICR effettuata anche con il supporto di consulenti specializzati e utilizzando rating quantitativi forniti da provider esterni.

Al termine di tale attività di selezione, Zurich completa la composizione della Linea Guidata FlexInvest Active 50 ESG con l'assegnazione dei pesi percentuali agli OICR ESG selezionati.

#### c) Composizione della Linea Guidata FlexInvest Smart Tech

La Linea Guidata FlexInvest Smart Tech è composta, in misura prevalente, da OICR azionari che si distinguono per offrire un'esposizione geografica globale ad aziende coinvolte nella rivoluzione tecnologica in atto, con possibilità di acquisire posizioni opportunistiche su specifiche aree geografiche.

Zurich seleziona gli OICR, tra quelli collegabili al Contratto, più idonei a rappresentare la Linea Guidata attraverso un processo di classificazione degli OICR che tenga conto del settore d'investimento nonché delle risultanze di analisi di tipo qualitativo e quantitativo (come, ad esempio, la valutazione del contesto di mercato di riferimento, la valutazione delle performance e dei livelli di rischio passati).

Al termine di tale attività di selezione, Zurich individua la composizione della Linea Guidata con l'assegnazione dei pesi percentuali agli OICR selezionati.

#### d) Composizione della Linea Guidata FlexInvest Essential 20 e FlexInvest Essential 80

Le Linee Guidate FlexInvest Essential 20 e FlexInvest Essential 80 sono composte, in misura prevalente, di OICR, indicizzati a specifici indici azionari e obbligazionari (c.d. "OICR Indicizzati").

Sulla base delle condizioni di mercato in essere al momento in cui Zurich definisce le allocazioni delle linee guidate, Zurich provvede a determinare e allocare conseguentemente i pesi percentuali degli OICR che compongono la Linea Guidata ripartendoli tra strumenti del mercato obbligazionario e azionario, nel rispetto dell'obiettivo target definito.

#### L'attività di composizione delle Linee Guidate svolta da Zurich:

- avviene tramite l'utilizzo anche di dati quantitativi storici (che si riferiscono al passato) di misurazione del rischio e di performance che, pertanto, non sono rappresentativi di quelli futuri;
- non costituisce in alcun modo un impegno di Zurich a garantire un rendimento minimo dell'investimento finanziario né di restituzione dei Premi Investiti nelle Linee Guidate.

#### Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio - collegati all'andamento degli OICR che compongono la Linea FlexInvest scelta dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi legati agli OICR e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 11, lett. c).

## 6.2 Attività di monitoraggio trimestrale

Su base trimestrale, Zurich effettua un'attività di monitoraggio della composizione prevista per le Linee Guidate.

### a) Attività di monitoraggio trimestrale delle Linee Guidate FlexInvest Active 20, FlexInvest Active 40, FlexInvest active 80, FlexInvest Essential 20, FlexInvest Essential 80 e FlexInvest Smart Tech

Fermo restando che Zurich verifica nel continuo il rispetto dei limiti di rischiosità e dell'obiettivo specifico di allocazione azionaria massima attribuiti alle Linee Guidate, l'attività di monitoraggio trimestrale ha lo scopo di verificare, attraverso analisi quantitative e qualitative tipiche di ciascun mercato di riferimento, se la composizione delle Linee Guidate in vigore è ancora adatta a rappresentare il profilo di rischio della Linea scelta dal Contraente alla luce della situazione del mercato finanziario in quel momento. In base al monitoraggio Zurich può decidere di cambiare la composizione della Linea Guidata, sostituendo gli OICR presenti e/o modificando la percentuale di investimento prevista in relazione agli OICR presenti.

### b) Attività di monitoraggio trimestrale della Linea Guidata FlexInvest Active 50 ESG

Fermo restando che Zurich verifica nel continuo il rispetto dei limiti di rischiosità attribuiti alla Linea Guidata, l'attività di monitoraggio trimestrale delle Linee Guidate FlexInvest Active 50 ESG ha lo scopo di classificare gli OICR ESG attraverso analisi sia qualitative che quantitative (come, ad esempio, la valutazione del contesto di mercato di riferimento, la valutazione delle performance e dei livelli di rischio passati).

Inoltre, Zurich monitora il profilo di sostenibilità di ciascun OICR attraverso l'utilizzo di consulenti specializzati e di rating quantitativi forniti da data provider esterni riconosciuti sul mercato per controllare il permanere delle condizioni di ammissibilità degli OICR ESG.

Sulla base dei risultati ottenuti, Zurich assegna un punteggio ad ogni OICR ESG in base al quale viene eventualmente modificata la composizione delle Linee Guidate FlexInvest Active 50 ESG.

**Il Contraente prende atto che l'attività di monitoraggio delle Linee Guidate e l'eventuale modifica della composizione delle stesse sono effettuate esclusivamente su base trimestrale. Il Contraente si assume pertanto il rischio che le Linee Guidate non siano rappresentative del profilo di rischio scelto nel periodo intercorrente tra le date previste per lo svolgimento delle attività di monitoraggio trimestrale.**

## 6.3 Ribilanciamento trimestrale delle Linee Guidate

A seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale delle Linee Guidate (vedi l'articolo 6.2 sopra), Zurich effettua, se necessario, un ribilanciamento degli investimenti, riallocando le somme investite.

Il ribilanciamento, **se necessario**, avviene trimestralmente, nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, tramite operazioni di Switch automatici non gravate da costi a carico del Contraente.

Zurich **può non effettuare** un'operazione di Ribilanciamento trimestrale (i) qualora gli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6.2 lett. a) e b) non comportino una modifica della composizione in vigore delle Linee Guidate; ii) qualora sussistano turbolenze sui mercati di riferimento degli OICR che, a giudizio di Zurich, rendono preferibile - nell'interesse del Contraente - non riallocare le somme o (iii) in caso di eventi straordinari che riguardano gli OICR, descritti all'articolo 8.1.

L'operazione di ribilanciamento trimestrale viene effettuata disinvestendo le Quote degli OICR della Linea Guidata, che - a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale (vedi articolo 6.2 sopra) - risulta opportuno "vendere" e investendo l'importo ottenuto in Quote degli OICR compresi nella Linea Guidata individuati a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale.

Zurich si impegna a comunicare ai Contraenti il riepilogo delle operazioni di Switch automatico svolte nell'ambito dell'attività di ribilanciamento in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale.

**Le operazioni di disinvestimento di Quote (per es., derivanti da o legate a Richieste di Recesso, Riscatto, liquidazione in caso di Decesso, Switch e l'erogazione delle prestazioni periodiche di cui all'art 12) pervenute in Zurich o previste durante l'operazione di Ribilanciamento, verranno eseguite immediatamente dopo la conclusione del Ribilanciamento.**

## 6.4 Switch Straordinario e modifica delle Linee

Nelle circostanze dettagliate all'articolo 8.1 che riguardano alcune vicende degli OICR che compongono le Linee e che comportano la necessità di sostituire uno o più di questi OICR, Zurich potrà effettuare uno Switch Straordinario, senza attendere la data di ribilanciamento trimestrale prevista. Lo Switch Straordinario è effettuato trasferendo il controvalore delle Quote dell'OICR oggetto di sostituzione verso un altro OICR disponibile tra quelli collegabili al Contratto che sia stato valutato idoneo a rappresentare la Linea Guidata scelta dal Contraente. Se il Contraente che ha scelto una Linea Guidata effettua operazione di Switch o versamenti di Premi Aggiuntivi in relazione all'OICR interessato dall'evento successivamente alla data prevista per l'operazione di Switch Straordinario, i Premi verranno investiti nell'OICR individuato da Zurich per la sostituzione.

Zurich si impegna a comunicare ai Contraenti il riepilogo delle operazioni di Switch Straordinario in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale.

## Articolo 7 – Monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto

Allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente adeguata alle condizioni di mercato, Zurich effettua su base annuale un'attività di aggiornamento degli OICR collegabili al Contratto che può comportare (i) l'inserimento o (ii) l'eliminazione di uno o più OICR. Le informazioni riguardanti i nuovi OICR collegabili al Contratto saranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.

In caso di eliminazione di un OICR dalla lista di quelli collegabili al Contratto, Zurich chiederà al Contraente di indicare l'OICR che intende scegliere ai fini della sostituzione. In attesa dell'indicazione da parte del Contraente, Zurich i) investirà i Premi che dovessero essere eventualmente versati nel frattempo dal Contraente ed ii) effettuerà, se necessario, uno Switch Straordinario del controvalore delle quote

dell'OICR oggetto di sostituzione in OICR appartenenti alla medesima macrocategoria, con caratteristiche tali da non alterare significativamente la scelta effettuata dal Contraente, e pertanto che presentino una politica degli investimenti simile rispetto a quella dell'OICR oggetto di sostituzione, medesimo profilo di rischio, struttura dei costi simile e che risultino nelle prime posizioni della classifica definita ai sensi dell'art 7.1. Se all'interno dell'elenco degli OICR collegabili al contratto non risultano presenti OICR con tali caratteristiche, Zurich provvederà a effettuare uno Switch del controvalore delle Quote dell'OICR oggetto di sostituzione in un OICR appartenente alla categoria liquidità sempre che il Contraente non disponga diversamente.

## Articolo 8 – Valore della Quota degli OICR

Gli OICR sono suddivisi in Quote di pari valore. Tale valore è espresso in Euro e viene calcolato periodicamente (es. giornalmente, settimanalmente, ecc.) da ciascuna Società di Gestione secondo la periodicità indicata nei prospetti e regolamenti relativi a ciascun OICR. Il valore della Quota dell'OICR è il prezzo al quale un investitore (e, quindi, anche Zurich) può sottoscrivere o chiedere il rimborso delle Quote.

**Le Quote che verranno sottoscritte utilizzando i Premi versati appartengono a Zurich. Di conseguenza, né il Contraente né altri soggetti diversi da Zurich potranno vantare alcun diritto sugli OICR. Le Quote sono utilizzate al fine esclusivo di stabilire le prestazioni legate a tali OICR previste dal presente Contratto.**

In tutti i casi in cui il valore della Quota dell'OICR è disponibile, Zurich provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet secondo le norme di legge di volta in volta applicabili.

**Salvo ove diversamente previsto, nei giorni in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore delle Quote degli OICR, Zurich considererà ai fini dell'esecuzione del Contratto il primo valore delle Quote degli OICR reso successivamente disponibile dalla Società di Gestione dell'OICR (o dalla banca depositaria dello stesso).**

### 8.1 Eventi straordinari che riguardano gli OICR

#### a) Sospensione del calcolo del valore delle Quote

Le Società di Gestione degli OICR possono, ai sensi di ciascun regolamento dell'OICR<sup>14</sup>, sospendere temporaneamente il calcolo del valore delle Quote, determinando la sospensione delle sottoscrizioni, dei riscatti e dei rimborsi delle Quote dell'OICR.

**In tali casi Zurich può, in base alle condizioni di mercato al tempo vigenti e nell'interesse del Contraente:**

1. sospendere le operazioni sulle Quote il cui valore non è disponibile (es. sottoscrizioni, rimborsi, Switch) che si sarebbero dovute eseguire il giorno della sospensione o successivamente, eseguendole non appena possibile con modalità tali da tutelare i Contraenti (es. eseguendo gli investimenti nel rispetto, ove necessario, della priorità temporale);
2. eseguire le operazioni di investimento dei Premi attraverso l'acquisto di Quote di OICR appartenenti alla categoria liquidità. In tali casi resta fermo il diritto del Contraente di effettuare uno Switch da tale OICR ad altro OICR dallo stesso selezionato;
3. intraprendere eventuali altre azioni (es. eliminazione dell'OICR dalla lista di quelli collegabili al Contratto).

In tutti i casi sopra menzionati, Zurich informerà tempestivamente il Contraente interessato della sospensione. Se il Contraente chiede il Riscatto totale nei periodi di sospensione, Zurich invia una comunicazione con le informazioni fornite dalla Società di Gestione in merito alla sospensione, ove disponibili.

Il Contraente prende atto che gli OICR normalmente non consentono pratiche abusive che possano influire negativamente sugli interessi degli investitori (esempio le c.d. operazioni di "market timing" e "excessive trading"<sup>15</sup>). Al fine di tutelare gli interessi di tutti gli investitori, gli OICR si riservano pertanto il diritto di posticipare o rifiutare qualsiasi richiesta da parte degli investitori che abbiano praticato, o che siano sospettati di realizzare, tali pratiche; gli OICR possono inoltre riservarsi la facoltà, in tali circostanze e ai sensi dei rispettivi regolamenti, di applicare dei costi aggiuntivi. Zurich può decidere in tali casi di rifiutare la richiesta d'investimento in un OICR nell'interesse dei Contraenti.

Il Contraente prende altresì atto che gli OICR possono, ai sensi dei rispettivi regolamenti, riservarsi il diritto di sospendere le transazioni per aver ricevuto richieste il cui importo complessivo superi il valore prefissato dalla Società di Gestione nell'interesse di tutti gli investitori (c.d. "gate"). In tali circostanze, le richieste di transazioni saranno posticipate da Zurich alla prima data utile.

Zurich potrà decidere di rifiutare qualsiasi richiesta d'investimento in un OICR, qualora tale decisione fosse assunta nell'interesse dei Contraenti.

#### b) Liquidazione, fusione per incorporazione e variazioni della struttura

Le Società di Gestione possono assumere decisioni che alterano le caratteristiche degli OICR gestiti, quali, ad esempio, interventi straordinari di liquidazione, fusione per incorporazione e variazioni sostanziali della struttura. Tali eventi sono descritti nel prospetto e nel regolamento di ciascun OICR. Zurich si impegna a tenere aggiornati i Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati alla Linea FlexInvest, con particolare riguardo alle operazioni di:

- liquidazione;
- fusione per incorporazione con altri OICR gestiti dalla medesima Società di Gestione;

<sup>14</sup> Il Regolamento dell'OICR: è il documento che riporta la disciplina dell'OICR, e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata dell'OICR stesso, ed altre caratteristiche (ivi compreso i costi, le situazioni di differimento delle operazioni in Quote, la liquidazione, la chiusura e la fusione per incorporazione).

<sup>15</sup> Le pratiche di market timing consistono in operazioni di sottoscrizione e rimborso a breve termine aventi ad oggetto quote OICR; l'excessive trading riguarda le ipotesi di moltiplicazione artificiosa delle operazioni di acquisto/vendita di uno strumento finanziario.

- variazioni sostanziali della struttura dell'OICR (quali, ad esempio, modifiche della politica di investimento).

Nei casi sopra menzionati Zurich a propria discrezione, potrà effettuare una operazione di Switch Straordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 6.4 in relazione alle Linee Guidate.

Con riferimento a ogni Linea Guidata, se il Contraente effettua operazioni di Switch o versamenti di Premi Aggiuntivi in relazione all'OICR interessato dall'evento successivamente alla data prevista per l'operazione di Switch Straordinario, i Premi verranno investiti nell'OICR individuato da Zurich per la sostituzione.

#### c) Sospensione delle sottoscrizioni

Le Società di Gestione possono sospendere le sottoscrizioni delle Quote di OICR in via definitiva.

In tal caso Zurich informerà i Contraenti interessati in tempo ragionevole dopo avere avuto notizia della circostanza da parte della Società di Gestione dell'OICR.

In relazione ai Contratti per i quali sia stato attivato un Piano di Versamenti Programmati che coinvolge l'OICR interessato dalla sospensione, Zurich procederà a effettuare un ribilanciamento straordinario delle Linee Guidate.

## Articolo 9 – Investimento dei Premi

I Premi sono investiti negli OICR tra quelli collegabili al Contratto che compongono la Linea FlexInvest ed eventualmente, nella Gestione Separata, secondo quanto indicato dal Contraente.

Per la parte di Premi collegata agli OICR che compongono la Linea FlexInvest, Zurich determina il numero delle Quote degli OICR in cui investire dividendo l'importo di ciascun Premio per il valore della Quota degli OICR calcolato il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Decorrenza di ciascun Premio.

Zurich, attraverso la Lettera di conferma dell'Investimento, comunica al Contraente, entro 10 Giorni Lavorativi dalla data di investimento (ossia la data di valorizzazione delle Quote), l'avvenuta conversione del Premio Unico Iniziale in Quote degli OICR che compongono la Linea FlexInvest mediante comunicazione scritta che indica:

- l'ammontare del Premio versato e del Premio investito;
- la Data di Decorrenza del Contratto;
- la data di valorizzazione delle Quote;
- il numero delle Quote attribuite a ciascun OICR che compone la Linea FlexInvest;
- il valore unitario delle Quote e la data di valorizzazione.

In occasione di tale comunicazione Zurich comunica al Contraente anche il dettaglio dell'eventuale investimento nella Gestione Separata.

Una comunicazione contenente le stesse informazioni sarà trasmessa, con le stesse tempistiche, da Zurich al Contraente in occasione del versamento di ogni Premio Aggiuntivo.

Se il Contraente versa nello stesso momento il Premio Unico Iniziale e un Premio Aggiuntivo, Zurich darà esecuzione prima all'investimento del Premio Unico Iniziale e solo quando le operazioni di investimento del Premio Unico Iniziale saranno state portate a termine sarà effettuato l'investimento del Premio Aggiuntivo.

Nel caso in cui siano trasmesse a Zurich più richieste nello stesso Giorno Lavorativo, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch di cui al successivo articolo 10 ed infine alle operazioni di disinvestimento. **Il Contraente può indicare un ordine di esecuzione diverso.**

## Articolo 10 – Operazioni di Switch

### 10.1 Operazioni di Switch

Nel corso del Contratto, il Contraente può chiedere per iscritto a Zurich di modificare la parte di Premio investita nella Linea FlexInvest o di modificare la parte di Premio investita in Gestione Separata secondo quanto previsto di seguito.

#### a) **Switch totale tra Linee FlexInvest**

Il Contraente può passare in ogni momento da una Linea a un'altra Linea, presentando una richiesta di Switch, nella quale dovrà essere indicata l'intenzione di disinvestire **totalmente** le Quote degli OICR che compongono la Linea collegata al Contratto (**la linea di origine**) per reinvestirle in Quote degli OICR di un'altra Linea (**la linea di destinazione**). Il processo di disinvestimento dalla linea di origine ed il reinvestimento del controvalore ottenuto nella linea di destinazione avverrà nello stesso giorno utilizzando per i calcoli necessari il valore delle Quote degli OICR rilevate il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Switch.

#### b) **Switch verso la Gestione Separata**

In qualsiasi momento il Contraente può chiedere di disinvestire le Quote degli OICR che compongono la Linea FlexInvest per investirele nella Gestione Separata.

Questo è possibile sempre che al termine dell'operazione di Switch il capitale investito in Gestione Separata non sia superiore al 40% della somma tra il Controvalore delle Quote e il capitale investito in Gestione Separata alla Data di Richiesta di Switch.

Per il calcolo del Controvalore delle Quote degli OICR da disinvestire, Zurich utilizza il valore unitario delle Quote così come rilevato alla precedente lettera a) "Switch totale tra Linee FlexInvest".

### c) Switch dalla Gestione Separata alla Linea FlexInvest

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere, al massimo una volta all'anno in ogni anno solare, il trasferimento totale o parziale del capitale investito in Gestione Separata verso le Quote degli OICR che compongono la Linea FlexInvest.

Il valore di Switch in uscita dalla Gestione Separata è pari al capitale aggiornato fino al 31 dicembre immediatamente precedente la Data di Richiesta di Switch, ulteriormente aggiornato *pro rata* fino alla Data di Richiesta di Switch con le modalità indicate al successivo articolo 11.

Ai fini del reinvestimento in Quote degli OICR, è utilizzato il valore delle Quote degli OICR così come rilevate alla precedente lettera a) "Switch totale tra Linee FlexInvest".

## 10.2 Regole per le operazioni di Switch

La **Data di Richiesta di Switch** corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve la richiesta di Switch debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte. Se la richiesta è presentata dopo le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, Zurich considera la Richiesta di Switch presentata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Gli Switch di cui alle lettere a), b) dell'articolo 10.1 che precede sono illimitati e gratuiti.

Gli Switch di cui alla lettera c) dell'articolo 10.1 sono gratuiti e possono essere richiesti al massimo una volta all'anno in ogni anno solare.

Una volta portata a termine l'operazione di Switch, Zurich comunicherà al Contraente le seguenti informazioni:

- gli OICR coinvolti nello Switch;
- il numero, il valore della Quota degli OICR e il Controvalore delle Quote disinvestite e di quelle attribuite; e
- la/le data/e di esecuzione dell'operazione di Switch.

Allo scopo di tutelare gli Assicurati e salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della Gestione Separata, **Zurich si riserva il diritto di non accettare le operazioni di Switch.**

Nel caso in cui alla Data di Richiesta di Switch siano in corso operazioni sulle Quote (ad esempio disinvestimenti) già disposte dal Contraente o da Zurich, l'operazione di Switch sarà presa in carico per l'esecuzione dopo la conclusione dell'operazione in corso.

Nel caso in cui siano inviate a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **È facoltà del Contraente indicare un ordine di esecuzione diverso.**

## Articolo 11 – Gestione Separata

Il Contraente ha la facoltà di destinare una porzione dei Premi oltre che ad una delle Linee FlexInvest sopra descritte, anche alla Gestione Separata denominata **Zurich Flex**, il cui Regolamento è allegato al presente Contratto (Allegato 1).

### a) Limiti di investimento

Il Contraente può destinare da un minimo dello 0% fino ad un massimo del 40% di ciascun Premio nella Gestione Separata.

La percentuale investita in Gestione Separata può essere soggetta a modifica nel corso della durata contrattuale e può pertanto anche superare tale limite esclusivamente per i seguenti motivi:

- a seguito dell'andamento del valore della quota degli OICR che compongono la Linea FlexInvest;
- a seguito dell'erogazione della prestazione periodica ai sensi dell'articolo 12;
- a seguito dell'attivazione dell'Opzione di Take Profit ai sensi dell'articolo 13.

In ogni caso, il cumulo Premi massimo (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch) che il singolo contraente può versare nella Gestione Separata, **tenendo conto di tutte le polizze vita alla stessa collegata**, non potrà essere complessivamente superiore a 1 milione di euro.

L'importo complessivo dei premi versati nella Gestione Separata Zurich Flex da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto, non potrà essere superiore a euro 10 milioni. Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella Gestione Separata Zurich Flex da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a euro 30 milioni.

### b) Modalità e misura di aggiornamento del capitale assicurato

La **misura di aggiornamento** del capitale assicurato da attribuire ai Contraenti è pari al **rendimento** ottenuto capitalizzando i rendimenti mensili **realizzati dalla Gestione Separata** nel periodo di riferimento, **dedotti i costi** indicati al successivo articolo 18.6.

Per periodo di riferimento si intende:

- i. Con riferimento alla **misura di aggiornamento annuale attribuita al contratto il 31 dicembre di ciascun anno**, si considerano i 12 rendimenti mensili realizzati dalla Gestione Separata dal mese di ottobre dell'anno precedente al mese di settembre dell'anno della rivalutazione.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Ad esempio, per l'aggiornamento annuale al 31.12.2025 si considerano i rendimenti capitalizzati realizzati dalla gestione separata nei mesi da ottobre 2024 a settembre 2025.

- ii. Con riferimento alla prima **misura di aggiornamento attribuita al 31 dicembre relativamente ai premi versati in corso d'anno**, si considerano i rendimenti mensili realizzati dalla Gestione Separata dal terzo mese precedente alla Data di Decorrenza del Premio al mese di settembre dell'anno della rivalutazione.<sup>17</sup>
- iii. Con riferimento alla **misura di aggiornamento in caso di disinvestimento dalla gestione separata** (in caso di Riscatto, Switch dalla Gestione Separata o decesso dell'Assicurato), si considerano i rendimenti mensili realizzati dalla Gestione Separata dal mese di ottobre dell'anno precedente alla data del disinvestimento al terzo mese precedente alla data di disinvestimento.<sup>18</sup>
- iv. Con riferimento alla **misura di aggiornamento in caso di disinvestimento dalla gestione separata relativa ai premi versati in corso d'anno**, si considerano i rendimenti mensili realizzati dalla Gestione Separata dal terzo mese precedente alla Data di Decorrenza del Premio al terzo mese precedente alla data di disinvestimento.<sup>19</sup>

Si precisa che per l'aggiornamento al 31.12.2023 e per le eventuali richieste di disinvestimento che dovessero pervenire nei primi mesi di operatività della Gestione Separata Zurich Flex, per il calcolo della misura di aggiornamento verrà utilizzato il primo rendimento mensile realizzato dalla Gestione Separata ove non siano disponibili i rendimenti mensili relativi ad alcuni dei mesi compresi nel periodo di riferimento calcolato come sopra indicato.

La misura di aggiornamento, come sopra determinata relativa al periodo di riferimento indicato al punto i) sopra riportato, viene attribuita al Contratto con **effetto 31 dicembre di ciascun anno**.

## ESEMPIO 1

### Ipotesi di rendimento\*:

Mesi	Anno 1			Anno 2								
	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.
Rend. lordo del mese annualizzato	3,5%	3,5%	3,7%	3,7%	3,0%	0,9%	0,5%	1,5%	3,2%	2,0%	2,6%	2,6%

\* I rendimenti indicati in tabella sono a scopo puramente esemplificativo e non rappresentano una previsione di rendimenti futuri.

### Polizza con decorrenza nell'Anno 1

- Capitale rivalutato al 31/12/Anno 1: 100.000€
- Rendimento lordo utilizzato = capitalizzazione dei 12 rendimenti del periodo Ottobre/Anno 1 – Settembre/Anno 2 (rif. punto i):  

$$[(1+3,5\%)^{1/12} * (1+3,5\%)^{1/12} * (1+3,7\%)^{1/12} * \dots * (1+2,6\%)^{1/12} * (1+2,6\%)^{1/12}] - 1 = 2,55\%$$
- Misura di aggiornamento (rendimento lordo – spesa di gestione): 2,55% - 1,40% = 1,15%
- Capitale aggiornato al 31/12/Anno 2: 100.000€ \* (1+1,15%) = 101.150 €

Il **primo aggiornamento** verrà applicato a ciascun Premio investito per la frazione di anno intercorsa tra la Data di Decorrenza del Contratto, oppure di Decorrenza di ciascun Premio, ed il 31 dicembre successivo ad un tasso pari alla misura di rivalutazione sopra riportata relativa al periodo di riferimento indicato al punto ii).

Successivamente, il capitale assicurato, incrementato dei precedenti aggiornamenti, è aggiornato annualmente ogni 31 dicembre con le medesime modalità. L'importo del capitale così aggiornato è comunicato di volta in volta al Contraente.

## ESEMPIO 2

### Ipotesi di rendimento (→ vedi Esempio 1)

### Polizza con decorrenza l'1 ottobre Anno 2

- Premio versato: 50.000€
- Rendimento lordo utilizzato = capitalizzazione dei 3 rendimenti del periodo Luglio/Anno 2 – Settembre/Anno 2 (rif. punto ii):  

$$[(1+2,0\%)^{1/12} * (1+2,6\%)^{1/12} * (1+2,6\%)^{1/12}]^{12/3} - 1 = 2,40\%$$
- Misura di aggiornamento (rendimento lordo – spesa di gestione): 2,40% - 1,40% = 1,00%
- Capitale aggiornato al 31/12/Anno 2: 50.000€ \* (1+1,00%)<sup>90/360</sup> = 50.125 €

In caso di Riscatto, Switch dalla Gestione Separata o decesso dell'Assicurato, il capitale aggiornato all'ultimo 31 dicembre precedente la Data di Richiesta di Riscatto o la Data di Richiesta Switch o la Data di Notifica del Decesso, a seconda dei casi, viene ulteriormente capitalizzato *pro rata* per la frazione d'anno intercorsa tra il 31 dicembre precedente la richiesta di Riscatto, di Switch o la Data di Notifica

<sup>17</sup> Ad esempio, in caso di decorrenza del premio nel mese di ottobre 2025, per l'aggiornamento annuale al 31.12.2025 si considerano i rendimenti capitalizzati realizzati dalla gestione separata nei mesi da luglio 2025 a settembre 2025.

<sup>18</sup> Ad esempio, in caso di disinvestimento nel mese di maggio 2025, per l'aggiornamento alla data di disinvestimento si considerano i rendimenti capitalizzati realizzati dalla gestione separata nei mesi da ottobre 2024 a febbraio 2025.

<sup>19</sup> Ad esempio, in caso di decorrenza del premio nel mese di marzo 2025 e di disinvestimento nel mese di giugno 2025, per l'aggiornamento alla data di disinvestimento si considerano i rendimenti capitalizzati realizzati dalla gestione separata nei mesi da dicembre 2024 a marzo 2025.

del Decesso (o la data di decorrenza del premio, se successiva) e la Data della Richiesta di Riscatto o di Switch o la Data di Notifica del Decesso, ad un tasso pari alla misura di rivalutazione sopra riportata al punto iii) o iv).

### ESEMPIO 3

Ipotesi di rendimento (→ vedi Esempio 1)

#### Polizza con decorrenza nell'Anno 1 e Disinvestimento il 15 Maggio Anno 2

- Capitale rivalutato al 31/12/Anno 1: 100.000€
- Rendimento lordo utilizzato = capitalizzazione dei 5 rendimenti del periodo Ottobre/Anno 1 – Febbraio/Anno 2 (rif. punto iii):  
 $[(1+3,5\%)^{1/12} * (1+ 3,5\%)^{1/12} * (1+ 3,7\%)^{1/12} * (1+ 3,7\%)^{1/12} * (1+ 3\%)^{1/12}]^{12/5} - 1 = 3,48\%$
- Misura di aggiornamento (rendimento lordo – spesa di gestione): 3,48% - 1,40% = 2,08%
- Capitale aggiornato al 15/05/Anno2: 100.000€ \* (1+2,08%)<sup>135/360</sup> = 100.775 €

### ESEMPIO 4

Ipotesi di rendimento (→ vedi Esempio 1)

#### Polizza con decorrenza il 20 Marzo/Anno 2 e Disinvestimento il 15 Giugno Anno 2

- Premio versato: 50.000€
- Rendimento lordo utilizzato = capitalizzazione dei 4 rendimenti del periodo Dicembre/Anno 1 – Marzo/Anno2 (rif. punto iv):  
 $[(1+3,7\%)^{1/12} * (1+3,7\%)^{1/12} * (1+ 3,0\%)^{1/12} * (1+ 0,9\%)^{1/12}]^{12/4} - 1 = 2,82\%$
- Misura di aggiornamento (rendimento lordo – spesa di gestione): 2,82% - 1,40% = 1,42%
- Capitale aggiornato al 15/06/Anno2: 50.000€ \* (1+1,42%)<sup>85/360</sup> = 50.167 €

La misura annua minima di aggiornamento potrà essere anche negativa.

Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento della misura annua di aggiornamento attribuita al Contratto.

Pertanto, qualora la misura di aggiornamento attribuita al Contratto in un determinato anno risulti negativa per effetto dei costi e/o delle fluttuazioni anche negative del rendimento della Gestione Separata, il nuovo capitale aggiornato risulterà inferiore al capitale in vigore al 31 dicembre precedente.

#### c) Prestazione garantita: efficacia

Il presente Contratto prevede una prestazione garantita pari, per ciascun premio, alla parte di Premio versato nella Gestione Separata (riproporzionato in caso di eventuali Riscatti parziali e Switch) solo in caso di decesso dell'Assicurato durante la durata del Contratto. **La prestazione garantita non trova invece applicazione nel caso di Riscatto del Contratto: in questo caso, pertanto, la prestazione potrà risultare inferiore al Premio investito** nella Gestione Separata riproporzionato in caso di eventuali Riscatti parziali e Switch.

Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento della misura annua di aggiornamento attribuita al Contratto.

#### Rischi di investimento

Il Contraente prende atto che la prestazione garantita è prevista esclusivamente nel caso di decesso dell'Assicurato. Pertanto, in caso di Riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al Premio versato nella Gestione Separata (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch) a causa: i) delle possibili fluttuazioni anche negative del rendimento della Gestione Separata e/o ii) dell'effetto dei costi complessivamente applicati di cui al successivo articolo 18.

Anche l'investimento nella Linea FlexInvest comporta dei rischi, descritti dettagliatamente all'articolo 2.

## Articolo 12 – Piano di erogazione di prestazioni periodiche

### Descrizione

Il piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al Contraente, per una durata di tempo prestabilita, di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai Premi versati ed è **effettuata tramite disinvestimento delle Quote** come descritto di seguito e **quindi mediante il progressivo riscatto delle stesse**.

## Condizioni di attivazione

Il piano può essere attivato al momento della sottoscrizione della Proposta, oppure in un momento successivo nel corso del Contratto a condizione che l'ammontare dei Premi versati e investiti nella Linea FlexInvest (riproporzionati in caso di eventuali Riscatti parziali e Switch), al momento dell'attivazione del piano, sia pari ad almeno euro 30.000,00.

Il piano non può essere attivato se è attiva l'opzione di Take Profit.

**In caso di attivazione del piano di erogazione di prestazioni periodiche in un momento successivo alla sottoscrizione della Proposta, Zurich invierà al Contraente conferma dell'avvenuta attivazione e fornirà i dettagli delle prestazioni erogate nel documento unico di rendicontazione annuale.**

## Caratteristiche e prestazioni

Il Contraente, in sede di attivazione, può personalizzare il piano scegliendo:

- una durata di 5 o di 10 anni;
- la frequenza del pagamento, che può essere semestrale o annuale;
- un importo della prestazione periodica pari al:
  - **3% o 5%** della somma dei Premi versati (al netto delle parti di Premio eventualmente riscattate) e investiti negli OICR che compongono la Linea FlexInvest, se la frequenza di erogazione scelta è annuale;
  - **1,5% o 2,5%** della somma dei Premi versati ed investiti negli OICR che compongono la Linea FlexInvest (al netto delle parti di Premio eventualmente riscattate), se la frequenza di erogazione scelta è semestrale.

In ogni caso, l'importo minimo della prestazione periodica dovrà essere almeno pari a euro 500,00 in caso di attivazione di un piano con frequenza di erogazione annuale e a euro 250,00 in caso di attivazione di un piano con frequenza di erogazione semestrale.

L'erogazione delle prestazioni avviene in concomitanza con la ricorrenza semestrale o annuale della Data di Decorrenza del Contratto<sup>20</sup>.

Si precisa che, anche nel caso in cui l'opzione sia stata attivata in un momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, la data di riferimento per l'erogazione della prestazione periodica programmata sarà la data di ricorrenza annuale o semestrale del Contratto.

Il primo pagamento della prestazione periodica sarà effettuato a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva alla data ricezione della richiesta di attivazione del piano purché tra tale data e la ricorrenza di erogazione della prestazione periodica intercorrano almeno 15 giorni.

Qualora il Contraente versi un Premio Aggiuntivo nel corso della durata del piano, il Contraente stesso potrà decidere se far rientrare tale Premio Aggiuntivo nel piano. In questo modo l'importo della prestazione periodica sarà aumentato. In tal caso la nuova prestazione periodica sarà erogata a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva alla Data di Decorrenza del Premio Aggiuntivo purché tra tale data e la ricorrenza di erogazione della prestazione periodica intercorrano almeno 15 giorni.

L'erogazione della prestazione avviene tramite un'operazione di disinvestimento proporzionale delle Quote di tutti gli OICR che compongono la Linea FlexInvest collegata al Contratto.

Il calcolo delle Quote da disinvestire dagli OICR che compongono la Linea FlexInvest sarà effettuato utilizzando il valore della Quota degli OICR alla data della ricorrenza di erogazione mentre il disinvestimento sarà effettuato utilizzando il valore della Quota del terzo Giorno Lavorativo successivo al giorno della ricorrenza di erogazione della prestazione periodica.

Il pagamento della prestazione è effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente indicato nella richiesta di attivazione del piano. Il conto corrente può essere modificato a condizione che sia sempre intestato al Contraente e che ne sia data comunicazione per iscritto. L'importo sarà liquidato al netto delle imposte previste per legge.

## Attività in corso di Contratto

In corso di Contratto il Contraente può:

- revocare il piano;
- attivare un nuovo piano se il precedente sia scaduto o sia stato dallo stesso revocato;
- modificare l'importo della prestazione periodica nonché la frequenza di erogazione.

Il pagamento della prestazione sarà interrotto nel caso in cui il piano sia scaduto o revocato dal Contraente e in caso di esaurimento per totale disinvestimento delle Quote degli OICR che compongono la Linea FlexInvest.

**Nel corso di un anno solare è consentita una sola operazione di attivazione del piano a seguito di disattivazione.**

La data di efficacia della revoca, nuova attivazione o modifica dell'importo e/o della frequenza avranno effetto a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva purché la richiesta pervenga a Zurich con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto a tale ricorrenza semestrale o annuale.

### **Rischi di investimento**

**Il Contraente prende atto che per effetto del piano di erogazione di prestazioni periodiche determina il progressivo riscatto dei Premi versati e che, pertanto, vi è il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio in caso di fluttuazioni negative dell'andamento della Gestione Separata e degli OICR che compongono la Linea FlexInvest collegata al Contratto.**

<sup>20</sup> Ad esempio, se la decorrenza del Contratto è il 15 gennaio, il pagamento della prestazione periodica con frequenza annuale avverrà il 15 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il Contraente abbia scelto a frequenza semestrale il pagamento avverrà il 15 giugno e il 15 gennaio di ogni anno.

## Articolo 13 – Take Profit

### Descrizione

L'opzione Take Profit è caratterizzata da una serie di Switch annuali automatici dalla Linea FlexInvest verso la Gestione Separata per un importo pari agli eventuali risultati positivi ottenuti sugli investimenti negli OICR che compongono la Linea FlexInvest, verso la Gestione Separata.

Zurich effettua lo Switch automatico a condizione che la Linea FlexInvest abbia fatto registrare un guadagno del Controvalore delle Quote superiore alla percentuale obiettivo definita dal Contraente alla data di sottoscrizione dell'opzione. **In ogni caso, l'importo minimo della plusvalenza dovrà essere almeno pari a 100,00 Euro.**

### Condizioni di attivazione

L'opzione può essere attivata al momento della sottoscrizione della Proposta, oppure in un momento successivo.

**L'adesione all'opzione Take Profit non è cumulabile con altre opzioni.**

L'opzione è attivabile a condizione che il cumulo dei Premi versati al momento dell'attivazione dell'opzione, al netto dei Premi relativi a eventuali riscatti parziali, sia pari ad almeno euro 30.000.

L'opzione Take Profit rimane attiva per tutta la durata del Contratto fino a quando non venga disattivata dal Contraente.

### Caratteristiche e prestazioni

Al momento dell'attivazione il Contraente indica la percentuale obiettivo (non modificabile) a scelta tra uno dei seguenti parametri: 5% o 10 %.

Ad ogni ricorrenza annuale della Data di Decorrenza del Contratto (Data di Controllo) Zurich determina l'eventuale risultato positivo ottenuto dalle Quote calcolando l'incremento del capitale investito nel seguente modo:

- alla prima data di controllo** è confrontato il Controvalore delle Quote relative a ciascun Premio (utilizzando l'ultimo valore della Quota disponibile) con il Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla data di adesione all'opzione Take Profit o alla data di ingresso del Premio, se successiva;
- alle date di controllo successive** è confrontato il Controvalore delle Quote relative a ciascun Premio (utilizzando l'ultimo valore della quota disponibile) con il valore maggiore tra (i) il Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla data di controllo precedente (se raggiunta la percentuale obiettivo) o alla data di ingresso del Premio, se successiva e (ii) il Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla data di adesione all'opzione Take Profit o alla data di ingresso del Premio, se successiva.

Qualora la misura percentuale dell'incremento del capitale investito – calcolato come sopra – sia superiore alla percentuale obiettivo indicata dal Contraente, Zurich effettua lo Switch automatico della plusvalenza nella Gestione Separata.<sup>21</sup>

Lo Switch automatico della plusvalenza avviene disinvestendo un numero di Quote che è calcolato dividendo la plusvalenza per il valore delle quote degli OICR del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di controllo. L'importo così ottenuto è investito contestualmente in Gestione Separata.

**A seguito dello Switch automatico effettuato nell'ambito dell'opzione Take Profit, Zurich invia al Contraente una comunicazione con l'indicazione del nuovo capitale assicurato relativo alla Gestione Separata e, in merito agli OICR, del valore unitario delle Quote alla data di effetto dello Switch Automatico e del Controvalore delle Quote alla medesima data. Inoltre, nel documento unico di rendicontazione annuale Zurich fornisce i dettagli degli Switch effettuati nella Gestione Separata in esecuzione dell'opzione Take Profit.**

## Articolo 14 – Beneficiari

### 14.1 Designazione dei Beneficiari

Il Contraente, salva sua espressa diversa volontà, designa in forma nominativa il/i Beneficiario/i cui spetta la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione in forma nominativa del/i Beneficiario/i contiene i dati anagrafici completi dello/gli stesso/i, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiana o estera e i relativi recapiti anche di posta elettronica.

**Qualora il Contraente, per sua espressa volontà, voglia designare il/i Beneficiario/i in forma generica anziché nominativa, Zurich potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/ i.**

**In nessun caso è prevista e consentita la possibilità di designare “Beneficiari segreti”, diversi dalla forma generica, ovvero soggetti il cui nominativo non è conosciuto da Zurich sino al momento della prestazione.**

Il Contraente, in caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare i dati anagrafici di un referente terzo, diverso dal/il Beneficiario/i, a cui Zurich potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

---

<sup>21</sup>Ad esempio, ipotizzando che la percentuale obiettivo scelta è il 5% e che alla data di adesione all'opzione Take profit il controvalore delle quote relativo al Premio è pari a €100.000, se ad esempio alla *prima data di controllo* il controvalore delle quote relative a quel premio è pari a €106.000, con una percentuale di guadagno del 6% superiore alla percentuale obiettivo, verrà effettuato uno switch della plusvalenza pari a €6.000 dalla Linea FlexInvest alla Gestione Separata. Se invece il controvalore delle quote relative a quel premio è pari ad esempio a €104.000, con una percentuale di guadagno pari al 4% e quindi inferiore alla percentuale obiettivo, lo switch non verrà effettuato.

## **La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento.**

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio; e
- (ii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Gli eredi del Contraente non possono modificare la designazione del Beneficiario dopo il decesso del Contraente.

Nel caso previsto dal punto (i) che precede, e dopo il decesso del Contraente, il Recesso, il Riscatto totale o il Riscatto parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

**In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle prestazioni di Zurich è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.**

### **14.2 Designazione di più di un Beneficiario**

Qualora il Contraente **designi espressamente più di un Beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. **In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.**

### **14.3 Designazione degli eredi come Beneficiari**

Il Contraente può individuare i Beneficiari **con il generico riferimento agli eredi** (siano essi legittimi o testamentari), indicando **espressamente le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative. Tali criteri di ripartizione possono essere comunicati a Zurich in qualsiasi momento, oppure riportati nel testamento.**

**In mancanza di tale indicazione Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) soltanto per l'individuazione corretta dei Beneficiari, mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi in parti uguali.**

### **14.4 Decesso di un Beneficiario**

Qualora un Beneficiario muoia prima dell'Assicurato, salvo il caso di designazione irrevocabile di cui all'art. 14.1, il Contraente deve aggiornare la designazione dei Beneficiari.

In mancanza, Zurich ripartirà il beneficio di competenza del Beneficiario deceduto tra gli **eredi legittimi o testamentari di quest'ultimo** come segue:

1. nel caso di designazione di più di un Beneficiario ai sensi del precedente articolo 14.2: in parti uguali;
2. nel caso di designazione degli eredi come Beneficiari ai sensi del precedente articolo 14.3: secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione a favore dei discendenti di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articoli 536 e seguenti del codice civile.

## **Articolo 15 - Pagamenti**

### **15.1 Pagamenti del Capitale in caso di Decesso Valutazione di Zurich e pagamento**

Il termine entro il quale è effettuato il pagamento del Capitale in caso di Decesso varia a seconda che i Beneficiari abbiano trasmesso o meno tutta la documentazione a loro richiesta, come indicato di seguito.

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione elencata al successivo articolo 15.3 lettera b) operano i seguenti termini:

**1)** in caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, Zurich eseguirà il pagamento del Capitale in caso di Decesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui Zurich ha ricevuto la richiesta di liquidazione;

**2)** in caso di esito negativo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta, Zurich comunica ai Beneficiari gli esiti negativi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione.

La data di ricezione della richiesta di liquidazione coincide con quella di ricevimento da parte di Zurich, oppure con la data di ricezione da parte dell'intermediario, se antecedente.

**Le richieste di pagamento presentate con documentazione incompleta potrebbero prolungare i tempi di liquidazione.**

**Solo nel caso in cui i Beneficiari abbiano:**

- trasmesso a Zurich la dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso; oppure
- sottoscritto idonee richieste e autorizzazioni e conferito specifica procura a Zurich ai sensi del successivo articolo 15.3 lettera b) punto C),

**Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 30 giorni** dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al successivo articolo 15.3 lettere (b) punto A, (b) punto B, (b) punto D e, relativamente all'articolo 15.3 lettera (b) punto C dal ricevimento di:

- Documentazione disponibile, e
- Dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso (nella forma di una dichiarazione scritta) e/o
- Richieste e autorizzazioni o specifica procura a Zurich

La data di ricezione della documentazione coincide con quella di ricevimento da parte di Zurich, oppure con la data di ricezione da parte dell'intermediario, se antecedente.

**Entro i limiti di tempo sopra specificati Zurich potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto all'articolo 15.3 lettera (b) punto E. In tal caso Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.**

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati per motivi diversi da casi di forza maggiore, Zurich sarà tenuta a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

Il pagamento da parte di Zurich, relativo al Capitale in caso di Decesso a fronte del presente articolo sarà effettuato in un'unica soluzione con bonifico bancario sul conto corrente dei/del Beneficiari/o aperto nello stesso Stato in cui i/il Beneficiari/o hanno/ha la residenza fiscale, al termine del processo di liquidazione.

### **15.2 Pagamenti del Capitale in caso di Riscatto totale/parziale**

Zurich esegue i pagamenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto inviata a Zurich con le modalità indicate all'articolo 26 purché corredata dalla documentazione descritta al seguente articolo 15.3 lettera a).

Zurich esegue i pagamenti tramite bonifico bancario sul c/c del Contraente aperto nello stesso Stato in cui il Contraente ha la residenza fiscale.

La data di ricezione della richiesta di riscatto coincide con quella di ricevimento da parte di Zurich, oppure con la data di ricezione da parte dell'intermediario, se antecedente.

**Le richieste di pagamento presentate con documentazione incompleta potrebbero prolungare i tempi di liquidazione.**

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro il limite di tempo sopra specificato per motivi diversi da casi di forza maggiore, Zurich sarà tenuta a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

### **15.3 Documentazione richiesta da Zurich per procedere ai pagamenti**

**La richiesta di pagamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:**

#### **a) in caso di Riscatto totale/parziale o di attivazione del piano di erogazione di prestazioni periodiche:**

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente compilata anche attraverso gli appositi moduli disponibili presso l'intermediario e che preveda, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità in corso di validità del Contraente;
- nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente, fotocopia della carta d'identità dell'Assicurato in corso di validità, o altro documento equivalente, che dimostri che l'Assicurato è ancora in vita.

#### **b) in caso di decesso dell'Assicurato:**

A seguito del decesso dell'Assicurato, i Beneficiari designati ai sensi dell'articolo 14 o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi (i "Beneficiari" o il "Beneficiario") dovranno inviare a Zurich la documentazione di seguito specificata, all'indirizzo indicato all'articolo 26 ovvero inoltrarli alla stessa per il tramite degli intermediari.

#### **A. Richiesta di pagamento**

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte di Zurich;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritta da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, Zurich informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile conformemente a quanto stabilito all'articolo 32 "Modifiche contrattuali".

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un facsimile di richiesta di pagamento, per coloro che ritengono di farne uso.

Zurich si riserva di chiedere l'originale della Polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso da Zurich o qualora questa contesti l'autenticità della Polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

## **B. Certificato di morte dell'Assicurato**

Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

## **C. Documentazione relativa al decesso**

Certificato del medico di base con anamnesi e data della diagnosi di tutte le patologie.

I Beneficiari – al fine di agevolare il pagamento da parte della Società – potranno inviare, qualora disponibile, anche il modulo ISTAT relativo al decesso redatto e sottoscritto dal medico competente.

Qualora la documentazione elencata in questo paragrafo non sia reperibile o il Beneficiario non riesca ad ottenerla dai soggetti terzi competenti a produrla, come nel caso in cui non abbia titolo legale in base alle leggi vigenti (ad esempio Beneficiari non legati da vincoli familiari con l'Assicurato), il Beneficiario produrrà a Zurich una dichiarazione scritta di impossibilità a reperire la documentazione relativa al decesso. Il Contraente prende atto che Zurich, in virtù di mandato conferito dall'Assicurato anche nell'interesse di Zurich al momento della sottoscrizione del Contratto, a sua discrezione potrà attivarsi direttamente, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al fine di ottenere l'eventuale documentazione non prodotta dai soggetti terzi competenti a produrla.

Inoltre, il Beneficiario avrà la facoltà di sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Zurich, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa.

Zurich potrà altresì attivarsi per reperire ogni ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario che consenta a Zurich di ricostruire l'esattezza e la completezza delle cause del decesso e/o delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio anche tramite utilizzo del mandato conferito dall'Assicurato e dal Beneficiario.

## **D. Documentazione relativa ai Beneficiari e loro designazione**

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
- (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento sarà effettuato tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare.

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del Beneficiario, questi ultimi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

**Nel caso in cui il Capitale in caso di Decesso risulti superiore a euro 200.000,00 il Beneficiario o i suoi eredi dovranno inviare obbligatoriamente l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.**

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un fac-simile di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

#### **E. Richiesta di ulteriore documentazione probatoria**

**In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative Zurich avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari – una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate al precedente articolo 15.1 - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:**

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento
- Zurich sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione
- la richiesta sia adeguatamente motivata

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Zurich, al solo fine di individuare correttamente il/i Beneficiario/i della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e il/la coniuge qualora tale separazione non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Zurich, in forza del mandato ricevuto dall'Assicurato o della procura ricevuta dal/i Beneficiario/i, ha titolo di chiedere il rimborso dei costi eventualmente sostenuti per il reperimento della documentazione medica di cui alla precedente lettera C. Tali costi saranno trattenuti a titolo di spese dall'importo del Capitale in caso di Decesso.

## Sezione IV Premi e costi

### **Articolo 16 - Premi**

Il Contraente è tenuto a pagare quantomeno il Premio Unico Iniziale. Il Premio Unico Iniziale può essere successivamente integrato con Premi Aggiuntivi. I Premi Aggiuntivi possono essere versati in ogni momento, a discrezione del Contraente, o sulla base di un Piano di Versamenti Programmati.

L'ammontare minimo del Premio Unico Iniziale è pari ad almeno euro 30.000,00 ed il suo ammontare massimo è di Euro 249.999,99.

Per tutta la durata del Contratto l'ammontare dei Premi versati complessivamente dal Contraente e investiti sia nella Linea FlexInvest sia nella Gestione Separata, al netto di eventuali importi riscattati, non può superare l'ammontare di euro 10.000.000,00. Restano fermi i limiti di investimento previsti in relazione alla Gestione Separata dall'articolo 11.

**Si precisa che qualora l'Assicurato o il Contraente siano anche Assicurato o Contraente di uno o più contratti multiramo sottoscritti con Zurich, la somma dei premi versati complessivamente su tutti i contratti multiramo (comprensivi del Premio Unico Iniziale e Premi Aggiuntivi) non potrà superare l'importo di euro 10.000.000,00.**

#### **16.1 Premi Aggiuntivi**

Il Contraente ha facoltà di versare Premi Aggiuntivi in ogni momento, purché di importo non inferiore a euro 1.200,00 e fino ad un ammontare totale (comprensivo dell'ammontare del Premio Unico Iniziale) che non può superare euro 10.000.000,00 durante la vita del Contratto.

In relazione a ciascun Premio Aggiuntivo, la Data di Decorrenza corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui Zurich i) riceve entro le ore 12 (ora italiana) la richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte e ii) il Premio Aggiuntivo risulta interamente versato, accreditato e disponibile sul conto corrente bancario di Zurich. Fermo restando che le condizioni devono verificarsi entrambe, ove anche una sola si verifichi oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la Data di Decorrenza è posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Se il Contraente inoltra più Richieste di versamento di Premi Aggiuntivi nel medesimo giorno in relazione a un unico Contratto, Zurich darà esecuzione ad una richiesta per ciascun Giorno Lavorativo nell'ordine e secondo le disposizioni date dal Contraente.

#### **16.2 Piano di Versamenti Programmati**

I Premi Aggiuntivi possono essere versati anche tramite un Piano di Versamenti Programmati strutturato secondo i seguenti parametri:

Frequenza del versamento	Importo minimo del Premio*
Mensile	100,00 Euro
Trimestrale	300,00 Euro
Semestrale	600,00 Euro
Annuale	1.200,00 Euro

*\*Zurich potrà variare gli importi minimi informando preventivamente il Contraente.*

Il Contraente che intende attivare un Piano di Versamenti Programmati deve stabilire la frequenza e l'importo dei versamenti, fermi restando i criteri di allocazione del Premio ed i limiti di investimento della Gestione Separata indicati all'articolo 11.

Il Contraente può interrompere il pagamento dei Premi Aggiuntivi in ogni momento, senza oneri o penalità di alcun genere.

Il Contraente potrà modificare in qualsiasi momento la frequenza e l'importo del Piano di Versamenti Programmati nonché la destinazione degli stessi mediante una richiesta di Ridirezionamento ai sensi dell'art. 17.

### 16.3 Rifiuto del pagamento di Premi Aggiuntivi

**In ogni momento Zurich può decidere di non accettare il versamento di Premi Aggiuntivi anche se effettuati mediante un Piano di Versamenti Programmati già iniziato.**

In tal caso, Zurich restituirà al Contraente il Premio Aggiuntivo eventualmente già versato. Il Premio Aggiuntivo sarà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente da cui è stato effettuato il versamento del Premio oppure sul conto corrente del soggetto legittimato alla ricezione, i cui dati identificativi saranno indicati sul modulo con cui è disposto il versamento del Premio Aggiuntivo. In nessun caso la restituzione del Premio Aggiuntivo sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

### 16.4 Modalità di versamento

Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi saranno versati ciascuno in un'unica soluzione mediante i) bonifico bancario a favore di Zurich Investments Life S.p.A., ii) assegno circolare o bancario munito di clausola di non trasferibilità emesso a favore di Zurich Investments Life S.p.A., iii) carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, ove ciò sia tecnicamente possibile.

Nel caso in cui la Proposta sia sottoscritta presso uno sportello bancario di Zurich Bank, il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi versati al di fuori di un Piano di Versamenti Programmati saranno versati tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della Proposta.

Il versamento di Premi Aggiuntivi mediante un Piano di Versamenti Programmati può essere eseguito **esclusivamente mediante disposizione di bonifico permanente a favore di Zurich Investments Life S.p.A.**

**Non è in alcun caso ammesso il pagamento a mezzo denaro contante.**

### 16.5 Modalità di investimento dei Premi

Zurich investe i Premi versati dal Contraente (sia il Premio Unico Iniziale sia i Premi Aggiuntivi), secondo le seguenti modalità:

- al momento della sottoscrizione della Proposta, il Contraente indica nel relativo modulo la Linea FlexInvest scelta e la percentuale del Premio Unico Iniziale che intende destinare a tale linea ed eventualmente la percentuale del Premio Unico Iniziale da destinare alla Gestione Separata, che comunque non potrà essere superiore al 40%.
- al momento del versamento del Premio Aggiuntivo versato al di fuori di un Piano di Versamenti Programmati il Contraente indica, nel relativo modulo, la percentuale del Premio Aggiuntivo che intende destinare alla Linea FlexInvest collegata al Contratto al momento del versamento ed eventualmente la percentuale del Premio Unico Aggiuntivo che intende destinare alla Gestione Separata che comunque non potrà essere superiore al 40%.
- al momento dell'attivazione del Piano di Versamenti Programmati il Contraente indica, nel relativo modulo, la percentuale dei Premi Aggiuntivi che intende destinare alla Linea FlexInvest collegata al Contratto al momento dell'attivazione ed eventualmente la percentuale dei Premi Aggiuntivi che intende destinare alla Gestione Separata che comunque non potrà essere superiore al 40%.

**In ogni caso non è possibile:**

- **modificare la Linea scelta al momento di sottoscrizione della Proposta (ad esempio passando da una Linea Guidata ad un'altra) quando vengono versati Premi Aggiuntivi;**
- **destinare più del 40% di ciascun Premio nella Gestione Separata.**

## Articolo 17 – Ridirezionamento

Il Contraente che abbia richiesto di effettuare versamenti di Premi Aggiuntivi mediante l'attivazione del Piano di Versamenti Programmati di cui all'articolo 16.2 ha la facoltà di modificarne la frequenza e l'importo presentando la Richiesta di Ridirezionamento.

Il Contraente può modificare anche le percentuali di allocazione tra la componente collegata alla Linea FlexInvest e quella collegata alla Gestione Separata, fermi restando i limiti di investimento indicati all'articolo 11.

In seguito alla Richiesta di Ridirezionamento, tutti i Versamenti Programmati relativi al Piano pervenuti a Zurich in data successiva alla Data di Richiesta di Ridirezionamento saranno allocati secondo la nuova scelta sulla base delle istruzioni fornite dal Contraente.

Una volta eseguita da Zurich, la Richiesta di Ridirezionamento sostituirà interamente le istruzioni di investimento dei Premi Aggiuntivi in precedenza impartite dal Contraente.

La **Data di Richiesta di Ridirezionamento** corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve la Richiesta di Ridirezionamento debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Se la Richiesta di Ridirezionamento è presentata dopo le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, Zurich la considera presentata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Resta inteso che il Contraente potrà presentare a Zurich un numero massimo di 4 (quattro) Richieste di Ridirezionamento entro ciascuna ricorrenza annuale del Contratto e le eventuali Richieste in eccesso rispetto a tale limite verranno respinte.

## Articolo 18 - Costi

### A. Costi gravanti direttamente sul Contraente

#### 18.1 Costi gravanti sul Premio

Non sono previsti costi applicati direttamente sul Premio.

### B. Costi gravanti sul Contratto e sugli OICR

#### 18.2 Commissione di Gestione del Contratto

Zurich applica annualmente la **Commissione di Gestione del Contratto** a copertura dei costi sostenuti nell'ambito dell'attività di composizione, monitoraggio trimestrale e ribilanciamento delle Linee e di monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto.

La **Commissione di Gestione** del Contratto è calcolata, per ciascun Premio, sul Controvalore delle Quote degli OICR della Linea tenendo conto del tempo trascorso tra la Data di Decorrenza di ciascun Premio e la Data di Deduzione dei Costi.

La Tabella che segue indica le modalità di calcolo della Commissione di Gestione del Contratto.

Tabella 3

Linee Guidate	Costo di gestione annuale	
	primi 5 anni di decorrenza di ciascun premio	dopo 5 anni di decorrenza di ciascun premio
Linea FlexInvest Active 20	2,15%	1,75%
Linea FlexInvest Active 40	2,75%	2,35%
Linea FlexInvest Active 50 ESG	2,75%	2,35%
Linea FlexInvest Active 80	2,75%	2,35%
Linea FlexInvest Smart Tech	2,75%	2,35%
Linea FlexInvest Essential 20	1,90%	1,65%
Linea FlexInvest Essential 80	2,50%	2,25%

La **Commissione di Gestione** del Contratto è dedotta tramite cancellazione di Quote degli OICR che compongono la Linea il terzo Giorno Lavorativo di ogni mese (di seguito "Data di Deduzione dei Costi") utilizzando l'ultimo valore della Quota disponibile di ciascun OICR. Per le Linee Guidate, la cancellazione delle Quote è effettuata in misura proporzionale su tutti gli OICR che compongono la Linea, in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi OICR e dunque la composizione della Linea.

La Commissione di Gestione del Contratto comprende un costo relativo alla copertura in caso di decesso, pari allo 0,15% che **quindi non si aggiunge, ma è compreso nella Commissione di Gestione.**

In caso di decesso dell'Assicurato e Riscatto totale o parziale, l'importo relativo alla Commissione di Gestione del Contratto maturato e non liquidato verrà trattenuto dall'importo da liquidare/trasferire. Tale importo è calcolato dividendo la Commissione dovuta annualmente per il numero di giorni tra la data dell'ultimo prelievo mensile della Commissione di Gestione del Contratto e la Data di Notifica del Decesso o la Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale<sup>22</sup>.

#### 18.3 Costi gravanti sugli OICR collegati al Contratto.

I costi gravanti sugli OICR collegabili al Contratto sono dettagliatamente descritti nel regolamento di ciascun OICR. Su tali OICR possono gravare vari tipi di commissioni, quali quelle dirette, di incentivo o performance e gli altri costi/spese indicati nei regolamenti/prospetti e nei documenti informativi degli OICR.

<sup>22</sup> Ad esempio, se la Data di Richiesta di Riscatto è il 25 luglio 2025 e l'ultima Data di Ribilanciamento precedente al Riscatto è il 3 maggio 2025, ipotizzando un controvalore delle quote relative alla Linea pari a € 80.000, l'importo della commissione di gestione che verrà trattenuto al momento del riscatto sarà pari a € 80.000\*2,55%\* 83 (giorni)/360 = €470.

#### 18.4 Utilità retrocesse dalle Società di Gestione

In alcuni casi le Società di Gestione degli OICR trasferiscono alla Compagnia una parte delle somme percepite come commissioni di gestione degli OICR. La Compagnia trasferirà al Contraente l'ammontare di questi pagamenti (le "Utilità Retrocesse").

In particolare, la Compagnia trasferirà al Contraente l'ammontare delle Utilità Retrocesse secondo le seguenti modalità:

- al momento di dedurre la Commissione di Gestione o altri costi tramite cancellazione di Quote degli OICR che compongono la Linea FlexInvest, tale cancellazione avrà ad oggetto delle Quote il cui controvalore sia pari alla differenza tra (i) i costi da dedurre; e (ii) le Utilità Retrocesse;
- laddove l'ammontare delle Utilità Retrocesse fosse superiore a quello dei costi deducibili dalla Compagnia tramite cancellazione di Quote e gravanti sul Contraente, la Compagnia investirà le Utilità Retrocesse in Quote che entreranno a far parte della Linea.

Le Utilità Retrocesse sono trasferite al Contraente mensilmente. Qualora prima della data prevista per tale trasferimento, intervengano richieste di Riscatto totale o parziale o il decesso dell'Assicurato, la Compagnia non trasferirà al Contraente alcuna delle Utilità Retrocesse maturate per il periodo di riferimento.

Resta inteso che l'ammontare delle Utilità Retrocesse relative ad uno specifico OICR è soggetto in ogni momento alla possibilità di cambiamenti. In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione, la Compagnia comunicherà al Contraente la somma degli importi eventualmente erogati a titolo di Utilità Retrocesse mensili nel corso dell'anno solare di riferimento e il numero di Quote eventualmente aggiunte alla Linea in ragione del reinvestimento.

In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale la Società comunica al Contraente la somma degli importi erogati a titolo di Utilità Retrocesse nel corso dell'anno solare di riferimento.

#### 18.5 Distribuzione dei dividendi

Alcuni OICR distribuiscono dividendi<sup>23</sup>. I dividendi, se distribuiti, sono pagati dalla Società di Gestione a Zurich. Qualora il Contratto sia collegato ad un OICR che distribuisce dividendi, Zurich trasferisce al Contraente una somma (il "**Bonus Proventi**") di valore uguale a quello dei dividendi che la Società di Gestione distribuisce a Zurich, al netto di ogni eventuale tassazione.

Zurich reinveste il Bonus Proventi aumentando il numero delle Quote dell'OICR interessato, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui la Società di Gestione abbia pagato a Zurich i dividendi spettanti. Il Bonus Proventi è trasferito al Contraente che detiene Quote nell'OICR interessato alla data di dichiarazione dei dividendi<sup>24</sup>.

Qualora, a seguito di un'operazione di Switch/Riscatto parziale/Ridirezionamento pervenuta prima della data di pagamento del Bonus Proventi, l'OICR che distribuisce i dividendi non sia più disponibile all'allocatione del Bonus Proventi, la Società reinveste il bonus proventi tra i diversi OICR disponibili secondo i criteri di allocatione conseguenti alla richiesta di Switch, Riscatto parziale/Ridirezionamento.

In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale Zurich comunica al Contraente la somma degli importi erogati a titolo di Bonus Proventi nel corso dell'anno solare di riferimento.

#### C. Costi gravanti sulla Gestione Separata

##### 18.6 Spesa di Gestione

**Per la parte Premi collegata alla Gestione Separata**, Zurich trattiene annualmente dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata Zurich Flex un costo pari a 1,20%, denominato Spesa di Gestione che riduce il rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

#### D. Costi di riscatto

##### 18.7 Costi di Riscatto

**Il Contratto prevede delle penalità di Riscatto, espresse nei termini percentuali descritti nella tabella riportata di seguito.**

Le penalità di Riscatto sono calcolate con riferimento a ciascun Premio. Le penalità di Riscatto variano in base all'anzianità del Premio, cioè in base al tempo trascorso tra la Data di Decorrenza di ciascun Premio e la Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale.

Anno di riscatto di ciascun premio	Penale di riscatto %
Durante il 1° anno	3,50%
Durante il 2° anno	2,60%
Durante il 3° anno	1,70%
Durante il 4° anno	0,80%
Durante il 5° anno	0,40%
Dal 6° anno	0,00%

In caso di Riscatto parziale, al fine di minimizzare l'ammontare della penalità di Riscatto a carico del Contraente, le penalità di Riscatto saranno determinate partendo dalla porzione di capitale generata dai Premi con maggiore anzianità (in base al criterio "primo entrato – primo uscito").

<sup>23</sup> I dividendi sono pagamenti periodici effettuati dalle Società di Gestione ai sottoscrittori delle quote di OICR. Non tutti gli OICR distribuiscono dividendi.

<sup>24</sup> È la data in cui la Società di Gestione dichiara la percentuale di dividendo che intende erogare.

# Sezione V

## Durata della copertura recesso e revoca

### Articolo 19 - Durata

Il Contratto è a vita intera, la sua durata pertanto coincide con la vita dell'Assicurato salvo che il Contraente:

- i) richieda il Riscatto totale ai sensi dell'articolo 22;
- ii) receda dal Contratto ai sensi dell'articolo 21.2.

Il Contratto sarà efficace dalla Data di Decorrenza indicata nella Lettera di Accettazione della Proposta che Zurich si impegna ad inviare al Contraente.

### Articolo 20 - Conclusione e Decorrenza del Contratto

#### 20.1 Conclusione del Contratto

Il Contraente che intende concludere il Contratto deve inviare a Zurich la Proposta, sottoscritta e completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, dopo avere inviato la Proposta, riceve da parte di Zurich la Lettera di Accettazione.

**Zurich può non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione.** In caso di mancata accettazione della Proposta, Zurich invierà al Contraente una Lettera di Mancata Accettazione e restituirà al Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della Lettera di Mancata Accettazione. L'importo verrà accreditato sul conto corrente del Contraente da cui è stato effettuato il versamento del Premio oppure sul conto corrente del soggetto legittimato alla restituzione, i cui dati identificativi devono essere riportati sulla Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Unico Iniziale sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

#### 20.2 Data di Decorrenza del Contratto

Salvo il caso in cui Zurich abbia comunicato che non intende accettare la Proposta, la Data di Decorrenza del Contratto è il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui Zurich i) riceve dal Contraente, entro le ore 12 (ora italiana), la Proposta compilata e sottoscritta correttamente e completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa e ii) il Premio Unico Iniziale risulta interamente versato, accreditato e disponibile sul conto corrente bancario di Zurich.

Ove le suddette condizioni si verificano oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la Data di Decorrenza è posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Il Contratto sarà efficace dalla Data di Decorrenza indicata nella Lettera di Accettazione della Proposta che Zurich si impegna ad inviare al Contraente.

### Articolo 21 - Revoca della Proposta e Recesso del Contratto

#### 21.1 Diritto di revoca della Proposta

**Il Contraente può revocare la Proposta, fino al momento in cui riceve da Zurich la Lettera di Accettazione della Proposta,** mediante richiesta scritta inviata a Zurich Investments Life S.p.A. con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), con le modalità indicate nell'articolo 26 lettera a), contenente gli elementi identificativi della Proposta. Entro 30 giorni dal ricevimento della revoca della Proposta, Zurich rimborserà le somme eventualmente già incassate. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente che saranno calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

#### 21.2 Diritto di Recesso del Contratto

**Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della Lettera di Accettazione della Proposta da Zurich.**

Per l'esercizio del diritto di Recesso, il Contraente deve inviare una comunicazione scritta a Zurich Investments Life S.p.A. con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) con le modalità indicate nell'articolo 26 lettera a).

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto dalla **data di comunicazione di Recesso** che coincide con il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Recesso debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Se la richiesta di Recesso è consegnata a Zurich oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la data di comunicazione di Recesso è considerata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, Zurich rimborserà al Contraente il Controvalore delle Quote alla data di comunicazione di Recesso, ossia il prodotto tra il numero delle Quote attribuite al contratto ed il valore delle Quote del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di comunicazione di Recesso, al netto delle eventuali imposte applicabili. Qualora la richiesta di Recesso pervenga entro il giorno antecedente il giorno di conversione del Premio in Quote, Zurich rimborsa al Contraente il Premio versato.

Per la parte di Premi collegata alla Gestione Separata è restituito, entro lo stesso termine, il Premio versato.

Decorsi i termini di cui sopra, sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Nel caso in cui alla data di comunicazione di Recesso siano in corso operazioni sulle Quote già disposte dal Contraente o da Zurich (ad esempio disinvestimenti, cambi di Linea), la richiesta di Recesso sarà processata una volta conclusa l'operazione in corso.

Nel caso in cui siano pervenute a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **È facoltà del Contraente indicare in tali casi un ordine di esecuzione diverso.**

#### Rischi di investimento

**Il Contraente prende atto che nel caso di recesso per la parte di premio investita negli OICR che compongono la Linea FlexInvest, l'importo oggetto di restituzione è calcolato sulla base del controvalore delle Quote: pertanto nel caso di andamento negativo dei mercati finanziari, vi è il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio investito negli OICR.**

## Sezione VI

# Riscatto

### Articolo 22 - Diritto di Riscatto

Trascorsi i 30 giorni concessi al Contraente per l'esercizio del diritto di Recesso di cui all'articolo 21.2 e purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere, con le modalità indicate nell'art. 26 lettera a), mediante richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del Contratto, il disinvestimento delle Quote in cui sono stati investiti i Premi e della parte di Premi eventualmente investiti in Gestione Separata e la corresponsione dell'importo di Riscatto.

Il Riscatto può essere:

- totale** e quindi comportare il disinvestimento della totalità delle Quote e del Premio eventualmente investito nella Gestione Separata e lo scioglimento del Contratto; oppure
- parziale** e quindi comportare il disinvestimento di parte delle Quote e di parte del premio eventualmente investito nella Gestione Separata, con prosecuzione dell'efficacia del Contratto in relazione all'investimento residuo.

Il Riscatto, totale o parziale, è richiesto per iscritto.

**Il Contraente può richiedere il Riscatto parziale del Contratto purché siano verificate le seguenti condizioni:**

- l'importo di Riscatto parziale sia almeno pari a euro 2.500,00 e rappresenti al massimo l'80% del valore totale del Contratto alla data di richiesta del riscatto;**
- il valore residuo del Contratto sia almeno pari a euro 5.000,00.**

In caso di richiesta di Riscatto parziale, il Contraente deve specificare nella richiesta:

- la percentuale del valore complessivo del Contratto che intende riscattare al lordo delle imposte applicabili, o
- la percentuale del valore complessivo del Contratto che intende riscattare al lordo delle imposte applicabili e al netto delle eventuali Penalità di Riscatto.

In caso di Riscatto parziale, Zurich disinveste proporzionalmente le Quote degli OICR che compongono la Linea FlexInvest collegata al Contratto e la parte di Premio eventualmente investita nella Gestione Separata, in modo da mantenere inalterata la ripartizione voluta dal Contraente.

#### 22.1 Regole comuni per la determinazione dell'importo di Riscatto totale/parziale

L'importo di Riscatto, sia esso totale o parziale, è determinato:

- con riferimento al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea FlexInvest collegata al Contratto alla **Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale**. Questo valore è calcolato moltiplicando il numero delle quote degli OICR che compongono la Linea FlexInvest collegata al Contratto in questa data per il valore delle Quote degli OICR nel terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale<sup>25</sup>;
- con riferimento alla parte di Premi investiti nella Gestione Separata, si fa riferimento al capitale aggiornato fino al 31 dicembre immediatamente precedente la Data di Richiesta di Riscatto totale/parziale, ulteriormente aggiornato *pro rata temporis* fino alla Data di Richiesta di Riscatto totale/parziale con le modalità indicate al precedente articolo 11.

L'importo complessivo riscattabile da prodotti collegati alla Gestione Separata Zurich Flex da un unico Contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto, non potrà risultare complessivamente superiore a 10 milioni di Euro incrementati della quota parte relativa all'aggiornamento delle prestazioni.

<sup>25</sup> Ad esempio, se Zurich riceve la richiesta di Riscatto il 15 giugno 2025 prima delle ore 12, la Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale sarà il 17 giugno 2025. Per calcolare quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote al 22 giugno 2025.

Per **Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale** si intende il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Riscatto debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte. Se la richiesta è consegnata a Zurich oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la richiesta di Riscatto totale/parziale si intende ricevuta il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

L'importo del Riscatto totale o parziale, come sopra determinato, sarà decurtato **delle penalità** (le **"Penalità di Riscatto"**) previste all'articolo 18.7.

Nel caso in cui alla Data di Richiesta di Riscatto totale/parziale siano in corso altre operazioni sulle Quote (ad esempio cambio di Linea) già disposte dal Contraente o da Zurich, l'operazione di Riscatto sarà processata una volta conclusa l'operazione in corso.

Nel caso in cui siano pervenute a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **È facoltà del Contraente indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Zurich comunicherà al Contraente l'esecuzione dell'operazione di Riscatto con apposita comunicazione di conferma e fornirà il dettaglio dei Riscatti effettuati nel documento unico di rendicontazione annuale

#### **Rischi dell'investimento**

**La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere un ammontare inferiore del Premio - collegati all'andamento OICR che compongono la Linea FlexInvest.**

**Nel caso di riscatto, inoltre, la Compagnia non fornisce alcuna garanzia di restituzione del Premio versato nella Gestione Separata.**

**Per una descrizione dettagliata dei rischi legati agli OICR e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 11, lett.c).**

## **Articolo 23 - Opzione di conversione del Riscatto totale in rendita**

Dal quinto anno successivo alla Data di Decorrenza del Contratto e fermi restando i termini e le condizioni per l'esercizio del diritto di Riscatto descritte al precedente articolo 22, il Contraente, al ricorrere delle condizioni di cui ai punti i) e ii) del presente art. 24, può scegliere che l'importo di Riscatto totale sia convertito, al netto delle eventuali imposte di legge e delle Penalità di Riscatto eventualmente applicate, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, vitalizia fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile finché l'Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Assicurato in corso di erogazione della rendita - di un capitale, inizialmente pari al capitale oggetto di conversione che decresce, fino ad esaurirsi, in funzione delle rate di rendita erogate fino al decesso;
- d) rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di un altro soggetto scelto dal Contraente, pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto. La differenza di età tra i due soggetti non può essere superiore a 20 anni.

In ogni caso, la conversione del valore di Riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:

- i) l'Assicurato, all'epoca della conversione, non superi gli 80 anni di Età Assicurativa;
- ii) il valore di Riscatto totale non sia superiore all'importo di 1 milione di euro. Nel caso in cui il valore di Riscatto totale sia superiore, il Contraente potrà richiedere la conversione in rendita fino a 1 milione di euro e la somma eccedente sarà liquidata in forma di capitale.

L'importo della rendita annua inizialmente assicurabile non potrà essere inferiore a euro 500,00 né superiore a euro 60.000,00 ed è determinata in base alla durata del periodo di godimento scelto.

I coefficienti applicati da Zurich per la determinazione della rendita di opzione di conversione del Riscatto totale in rendita e la relativa disciplina saranno quelli in vigore all'epoca di conversione del valore di Riscatto totale in rendita.

Su richiesta del Contraente, Zurich fornisce per iscritto le informazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione di conversione del Riscatto totale in rendita e il Set Informativo aggiornato della forma di rendita richiesta. Successivamente al ricevimento della documentazione di cui sopra, il Contraente potrà richiedere a Zurich, entro 30 giorni, la conversione in rendita mediante richiesta scritta da inviare a Zurich con le modalità indicate all'articolo 26 contenente gli elementi identificativi del Contratto.

In assenza di comunicazioni da parte del Contraente entro tale termine, Zurich non procederà con la conversione del Riscatto totale in rendita e il Contratto rimarrà in vigore. In ogni caso, il Contraente potrà procedere con una nuova richiesta in un momento successivo e, a fronte di tale richiesta del Contraente, Zurich fornirà il Set informativo della forma di rendita richiesta aggiornato.

In ogni caso, il Contraente prende atto che a seguito dell'eventuale conversione, **la rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento.**

# Sezione VII

## Altre disposizioni

### Articolo 24 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che Zurich non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile – l'annullamento del Contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui al presente Contratto.

In ogni caso, l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni in base alla data corretta.

### Articolo 25 - Cessione, pegno e vincolo

#### 25.1 Cessione

Il Contraente ha la facoltà di cedere il Contratto solo con il consenso scritto di Zurich. Il Contraente che intende cedere il Contratto deve presentare a Zurich una richiesta di cessione sottoscritta da lui stesso (Contraente cedente) e dal soggetto a cui vuole cedere il Contratto (Contraente cessionario). Zurich, previa valutazione dell'idoneità del Contraente cessionario, in caso di consenso alla sostituzione del Contraente cedente, invierà entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta di cessione, una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

#### 25.2 Pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi, solo con il consenso scritto di Zurich.

Zurich, previo invio da parte del Contraente a Zurich della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile, in caso di consenso alla costituzione del pegno o del vincolo, entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere da Zurich il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Zurich può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

### Articolo 26 - Comunicazioni

#### (a) Comunicazioni a Zurich

Le comunicazioni relative alla richiesta di liquidazione in caso di **Recesso, Decesso, Riscatto totale e Riscatto parziale** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

**Zurich Investments Life S.p.A**  
Life Operations – Ufficio Life Maturity & Surrenders  
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto "*recesso dal contratto*" o "*liquidazione delle prestazioni*" al seguente indirizzo:

[Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it](mailto:Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it)

Le comunicazioni relative alla richiesta di **Revoca della Proposta** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

**Zurich Investments Life S.p.A**  
Life Operations - Ufficio Life Underwriting Services Individual Policies  
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto "*Revoca della Proposta*" al seguente indirizzo:

[Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it](mailto:Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it)

Tutte le altre comunicazioni devono essere inviate, anche per il tramite del proprio intermediario, al seguente indirizzo:

**Zurich Investments Life S.p.A**  
Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano  
Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266  
email: customerlife@it.zurich.com

#### (b) Comunicazioni da Zurich

Zurich invia ai Contraenti le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita e dettagliate nella documentazione precontrattuale nonché quelle previste dal presente Contratto.

Il Contraente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di Contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica elettronica. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo, senza alcun onere a suo carico.**

Zurich invierà le comunicazioni all'indirizzo del Contraente specificato in Proposta o successivamente indicato per iscritto dal Contraente nel corso della durata del Contratto. **L'obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente.** Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) od elettronico (posta elettronica).

#### (c) Notifiche di reclami

Tutte le informazioni sulla presentazione di reclami sono contenute nel Documento contenente le informazioni chiave, nel DIP aggiuntivo e al seguente indirizzo internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it).

## Articolo 27 - Legge applicabile e mediazione e competenza

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al Contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 28/2010 e successive modifiche. Se la mediazione non dovesse avere successo, il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo ove il convenuto ha la residenza, domicilio o la sede legale, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato questo Contratto.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia/no qualificabile/i come "consumatore/i" ai sensi dell'art. 3, lett.a) d.lgs. n. 206 del 2005 e s.m.i. ("codice del consumo"), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

## Articolo 28 - Periodo di prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del codice civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento dei Premi) **si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

Le somme dovute, per Riscatto o per il verificarsi dell'evento assicurato, devono essere tassativamente richieste a Zurich entro dieci anni rispettivamente dalla Data di Richiesta di Riscatto o dalla data dell'evento.

**Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti ma dovranno essere comunicate e devolute da Zurich al fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i..**

## Articolo 29 - Tasse e oneri

Le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Per le informazioni dettagliate sul regime fiscale applicabile al Contratto si rimanda alla documentazione precontrattuale.

## Articolo 30 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

#### Obbligo di identificazione

La normativa richiede che Zurich identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della Polizza ma anche durante tutta la vita del Contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che Zurich riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio, Zurich potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

#### Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a

conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale. In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

#### Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria / trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il Contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il Contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al Contratto.

## Articolo 31 - Variazioni transnazionali di residenza

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi domicilio e residenza fiscale in Italia o, nel caso di persone giuridiche, aventi sede legale e residenza fiscale in Italia.

**Qualora il Contraente e/o l'Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il Contraente potrebbe non avere più diritto a versare Premi e il Contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente.**

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente e/o dell'Assicurato, ad un'altra società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione. Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

**In caso di variazione di residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, Zurich decidere di sospendere e/o sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto totale del Contratto stesso.**

## Articolo 32 - Modifiche contrattuali

- a) **Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:**
- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti di investimento assicurativi, ai contratti di assicurazione sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
  - cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, a Zurich, ovvero agli OICR che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.
- b) **Zurich avrà il diritto di modificare le presenti Condizioni contrattuali, dandone preventiva comunicazione per iscritto, a seguito di cambiamenti del modello statistico della popolazione esistente, dell'inflazione o di altre variabili di mercato nonché di variazioni ai criteri gestionali o di qualsiasi ulteriore variabile che, possa influire sul Contratto.** Tali modifiche potranno riferirsi ad esempio:
- all'importo dei costi contemplati al precedente articolo 18;
  - all'ammontare minimo e massimo dei Premi;
  - all'esclusione volontaria, da parte di Zurich, di uno o più OICR ai quali destinare i Premi;
  - all'esclusione di una o più Linee FlexInvest da quelle collegabili al Contratto;
  - al valore minimo del Riscatto parziale ai sensi del precedente articolo 22.

L'elenco delle modifiche di cui sopra è da intendersi meramente esemplificativo, a carattere informativo ma non esaustivo.

**Nei soli casi previsti al precedente punto b) qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione a Zurich, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di modifica di Zurich. In caso di mancata accettazione delle modifiche al Contratto da parte del Contraente, il Contratto si considererà risolto e al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di Riscatto totale così come calcolato ai sensi del precedente articolo 22 comprensivo di costi ed eventuali Penalità di Riscatto. Laddove le modifiche incidano negativamente ed in modo rilevante sui diritti del Contraente e/o del Beneficiario, al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di Riscatto totale senza il pagamento di alcun costo o eventuale penale (es. Penalità di Riscatto).**

In ogni caso, Zurich darà tempestiva notizia delle modifiche di cui sopra tramite aggiornamento della documentazione precontrattuale.

**Resta espressamente inteso che eventuali decisioni riconducibili alle Società di Gestione degli OICR collegati al Contratto (es. liquidazione di un OICR, chiusura di un OICR, incremento delle commissioni di gestione, ecc.) e pertanto estranee alla volontà di Zurich, saranno comunicate ai Contraenti interessati e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni, anche a tutti gli altri Contraenti. Tali modifiche, essendo al di fuori della sfera di controllo di Zurich, non configurano una modifica unilaterale del Contratto da parte della stessa Zurich, fermo restando il diritto di Zurich di effettuare uno Switch Straordinario ai sensi del precedente articolo 6.4.**

## Articolo 33 - Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio

Il Contraente, e al momento della prestazione assicurativa il Beneficiario, hanno l'obbligo di fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità a Zurich le informazioni complete, corrette e aggiornate al fine di consentire a Zurich di ottemperare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi da instaurare, Zurich si astiene dall'instaurare il rapporto. In corso di rapporto, quando Zurich non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, si astiene dall'effettuare modifiche contrattuali, dall'accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori nonché dal dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari. In ogni caso valuta se, sussistendone i presupposti, effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

## Articolo 34 - Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nel presente Contratto, **Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.**

## Articolo 35 - Conflitto di interessi

Zurich elabora, attua e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.

Qualora tali presidi non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, Zurich:

- fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, affinché il Contraente possa assumere una decisione informata;
- in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente.

Zurich assicura che il Contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Zurich in virtù di accordi con soggetti terzi.

# Allegato 1

## Regolamento della Gestione separata “Zurich Flex”

### Articolo 1 – Denominazione e valuta della gestione separata

1. La gestione separata Zurich Flex (di seguito “gestione separata”) è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Zurich Investments Life S.p.A. (la “Società”), in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad essa collegati.
2. La valuta di denominazione è espressa in Euro.

### Articolo 2 – Periodi di osservazione per il calcolo del rendimento medio

1. Al termine di ciascun mese di calendario viene determinato il rendimento medio mensile della gestione separata realizzato nel mese medesimo. Annualmente viene determinato anche il tasso medio di rendimento della gestione separata relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
2. Sia il tasso medio mensile sia il tasso medio annuo possono assumere valore negativo.
3. I tassi medi di rendimento, relativi al periodo annuale e ai periodi mensili indicati al comma 1 sono determinati con i criteri specificati all’articolo 10.

### Articolo 3 – Obiettivi, politiche e limiti di investimento

1. Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata.
2. Le politiche e i limiti di investimento della gestione separata possono essere schematizzate come segue:
  - a. La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso sia a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l’80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.
  - b. All’interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.
  - c. In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).
  - d. Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della compagnia. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).
  - e. Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati Europei e, in misura residuale, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell’allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.
  - f. Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio-piccola. Data la diversa natura dell’investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.
  - g. Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.
  - h. Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 15%.
  - i. La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l’Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall’Euro con un limite massimo dell’1%.
  - j. Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.
3. Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%

Immobiliare	0%	15%
-------------	----	-----

4. Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

#### Articolo 4 – Investimenti con controparti correlate

Non sono realizzati investimenti in strumenti emessi da controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016 (Regolamento concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi di cui al titolo XV, Capo III del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Eventuali operazioni con controparti di gruppo riguardanti strumenti emessi da terzi sono effettuate in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 30/2016 e ss.mm.ii. e della normativa, anche interna, tempo per tempo applicabile.

#### Articolo 5 – Utilizzo strumenti finanziari derivati

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

#### Articolo 6 – Tipologie di polizze e segmenti di clientela collegate alla gestione separata

1. Alla gestione separata possono essere collegate sia polizze multiramo, per la componente di partecipazione agli utili afferente al ramo 1, sia altri prodotti con partecipazione agli utili.
2. La gestione separata non è dedicata ad un segmento di clientela definito.

#### Articolo 7 – Valore attività investite nella gestione separata e riserve matematiche dei contratti ad essa collegata

Il valore delle attività gestite dalla gestione separata non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

#### Articolo 8 – Modifiche al regolamento

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

#### Articolo 9 – Costi gravanti sulla gestione separata

1. Sulla gestione separata potranno gravare unicamente i seguenti costi:
  - a. spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
  - b. spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
2. Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

#### Articolo 10 – Calcolo dei rendimenti della gestione separata

1. I rendimenti della gestione separata beneficiano di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
2. I tassi medi di rendimento relativi ai periodi mensili e a quello annuo della gestione separata sono ottenuti rapportando il risultato finanziario della gestione, di competenza del periodo, al valore medio della gestione nel periodo stesso. Nel risultato finanziario della gestione, al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle spese di cui all'articolo 9, sono compresi i proventi finanziari comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite da realizzo di competenza del periodo tenuto conto di quanto previsto nel seguente comma 3 relativo al fondo utili. Gli utili comprendono i proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società di cui al comma 1. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo e con le modalità indicate nel successivo comma 3 dedicato al "fondo utili". Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore corrente all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio di periodo della gestione si intende la somma della giacenza media di periodo dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media di periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media di periodo di ogni altra attività della gestione. La consistenza media di periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione ai fini della determinazione del rendimento di periodo della gestione.

L'esercizio relativo alla certificazione annua decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento di periodo della gestione sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

3. Secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate in ciascun periodo mensile. Il risultato finanziario di cui al precedente paragrafo è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che la Società, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dalla normativa vigente, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel predetto periodo mensile. Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.

#### **Articolo 11 – Rendiconto e Prospetto della composizione della gestione separata**

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente; la società di revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

#### **Articolo 12 – Scissione e fusione della gestione separata**

1. La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
  - le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
  - le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
  - il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
  - non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.
2. La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali dei prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione stessa.

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei tuoi dati personali o dati personali relativi ad altri soggetti (ad esempio soggetti minori di cui eserciti la potestà genitoriale, beneficiari, assicurati), al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti nonché, con il tuo consenso, svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi degli artt. 13 a 14 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") ti forniamo, pertanto, qui di seguito, l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

## Perché ti viene fornita questa informativa?

Per sapere come trattiamo i Dati Personali e per conoscere i tuoi diritti.

Se ci hai fornito dei Dati Personali di altre persone, ad esempio il nome dell'assicurato nel caso tu non lo sia, ricordati di consegnargli questo documento, è importante che anche loro sappiano come vengono trattati i loro dati e che conoscano i loro diritti.

Lo sapevi che, dato che trattiamo i tuoi Dati Personali, hai il ruolo di «Interessato» e noi di «Titolare»?

## 1. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Il Titolare – il quale ti fornisce questa informativa – è la società Zurich Investments Life S.p.a, con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione (di seguito la chiameremo anche "Compagnia").

## 1.1 Come puoi contattare il Titolare o il Data Protection Officer (DPO)?

Per qualsiasi domanda, necessità o richiesta di chiarimento, puoi contattare la Compagnia, scrivendo al Data Protection Officer (DPO) via:

- e-mail: [privacy@it.zurich.com](mailto:privacy@it.zurich.com)
- posta ordinaria: Zurich Investments Life S.p.a.

Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.

## 2. Per quali finalità saranno trattati i tuoi Dati Personali?

### a) Finalità contrattuali e di legge

Per le finalità contrattuali, cioè per fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa:

- accesso al servizio di consultazione della tua posizione assicurativa (Area Riservata Clienti)
- predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza
- predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi
- raccolta del premio assicurativo
- liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto
- riassicurazione
- coassicurazione
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore;

Per le finalità di legge, cioè per permettere alla Compagnia di rispettare gli obblighi di legge, regolamentari, della disciplina comunitaria, antiriciclaggio, antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Se non fornisci i dati ed il consenso per le finalità sopra previste, potrebbe essere impossibile per la Compagnia fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

### b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

Per l'invio da parte della Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario e di vendita in relazione a propri prodotti o servizi della Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Potremo contattarti, anche nel rispetto degli accordi con gli Agenti Zurich, tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore.

### c) Rilevazioni statistiche

Per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi, con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, laddove conferiti per le finalità di cui al precedente punto a).

### d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

Per essere comunicati a soggetti terzi (quali società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i tuoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

### e) Soft Spam

Per propri prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te acquistati. Tuttavia, qualora non desiderassi ricevere tali comunicazioni, potrai darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente punto 1.1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da te ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

### f) Attività di autovalutazione del servizio prestato

Per contattarti al fine di ricevere da te informazioni circa la gestione dell'attività assicurativa da parte di Zurich e dei soggetti dalla stessa incaricati, al fine di procedere ad un'autovalutazione della gestione della pratica da parte della Società, in un'ottica di miglioramento del servizio fornito. Tuttavia, ove tu non desiderassi essere contattato per tale scopo, potrai darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente punto 1.1 o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da te ricevute. In tal caso, la Società non procederà con il trattamento di cui al presente paragrafo 2 f). Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d), e), f) Ti precisiamo che se non ci fornirai il tuo consenso, se deciderai di revocarlo o se non vorrai comunicarci i tuoi dati per tali finalità, avrai comunque la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti (a differenza di quanto previsto per le Finalità contrattuali e di legge).

## 3. Qual è la base giuridica del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Le basi giuridiche sono ciò che rende lecito il trattamento dei tuoi Dati Personali da parte della Compagnia. Per ciascuna finalità indicata al punto 2, ti elenchiamo di seguito le basi giuridiche corrispondenti.

Per i trattamenti svolti per Finalità contrattuali e di legge, le basi giuridiche sono:

- (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi e liquidazione delle prestazioni);
- (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche e antiterrorismo);
- (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, di indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).

- punti 2 b), c) e d) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è il legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con lo stesso intercorrente.
- punto 2 f) (attività di autovalutazione) la base giuridica è il legittimo interesse della Società ad effettuare un'autovalutazione dell'attività dalla stessa svolta in merito ai servizi forniti e alla gestione della pratica assicurativa, al fine di migliorare il proprio operato.



## 4. A chi possono essere comunicati i tuoi Dati Personali?

Per ciascuna finalità indicata al punto 2, ti elenchiamo di seguito i soggetti a cui potremmo comunicare i tuoi dati:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; (ii) intermediari assicurativi (ad esempio agenti, broker, banche); (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici; (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione; (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d), e) e f) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, soft spam e attività di autovalutazione), i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii), altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria e partner commerciali (iii) società di servizi, fornitori, società esterne ai fini di ricerche di mercato.



## 5. I tuoi Dati Personali possono essere trasferiti all'estero e/o diffusi?

I tuoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I tuoi dati personali possono essere trasferiti anche verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, in quanto la sede della società capogruppo si trova a Zurigo, e nel Regno Unito). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile e adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza.

Ti precisiamo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Standard" emanate dalla Commissione a garanzia del corretto trattamento. Puoi, in ogni caso, contattare il Data Protection Officer ai recapiti riportati nel punto 1.1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei tuoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

I Dati Personali non sono soggetti a diffusione.



## 6. Per quanto tempo vengono conservati i tuoi Dati Personali?

I tuoi dati personali verranno conservati dalla Compagnia solo per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, verranno conservati per i seguenti periodi di tempo:

- (i) dati contrattuali: per 20 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (ii) dati inerenti alle attività antifrode: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.

### Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 31.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7/11/953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

- (iii) dati inerenti alle attività di contrasto al riciclaggio di denaro e antiterrorismo: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iv) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva.
- (v) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: 2 anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
- (vi) dati trattati per finalità per attività di autovalutazione: 12 mesi dalla conclusione dell'attività di autovalutazione.



## 7. Come vengono trattati i tuoi Dati Personali? Vengono svolti trattamenti automatizzati?

Per predisporre i preventivi, calcolare il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, svolgiamo delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato sui dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi morbosi o comunque con un'incidenza sullo stato di salute in caso di polizze sulla salute e/o sulla vita.

Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode, antiriciclaggio ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo.

A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo.



## 8. Quali sono i tuoi diritti?

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento GDPR, hai numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- accedere ai tuoi Dati Personali e ottenere informazioni circa gli stessi, le finalità e le modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei tuoi Dati Personali, chiedere la limitazione del trattamento effettuato (inclusa, ove possibile, la cancellazione);
- opposti per fini legittimi al trattamento dei Dati Personali nonché esercitare il tuo diritto alla portabilità degli stessi;
- proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Ti ricordiamo che puoi revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati per finalità di marketing indicate ai punti 2 b), c), d), e) e f). La revoca anche se espressa con riferimento ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo.

### Come puoi esercitare i tuoi diritti?

È sufficiente scrivere al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel punto 1.1.











## Consenso al trattamento dei dati

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i propri dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dal Beneficiario, dal Referente Terzo, dal Soggetto Terzo e dal Titolare effettivo, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa al Beneficiario/Referente Terzo/Soggetto Terzo/Titolare effettivo alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data \_\_\_\_\_ Firma leggibile del Contraente\* →

Data \_\_\_\_\_ Firma leggibile dell'Assicurando →  
(quando non sia lo stesso Contraente)

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei suoi dati personali:

- (b) per finalità di marketing e ricerche di mercato: l'invio da parte della Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario e di vendita in relazione a propri prodotti o servizi della Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Potremo contattarti, anche nel rispetto degli accordi con gli Agenti Zurich, tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore.  SI  NO
- (c) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.  SI  NO
- (d) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata.  SI  NO

Data \_\_\_\_\_ Firma leggibile del Contraente\* →

*\* in caso di soggetti minori il consenso viene prestato dal soggetto/i che esercita/tano la responsabilità genitoriale*

FAC-SIMILE

## **Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata**

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

**Zurich Investments Life S.p.A.**

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia  
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n.100027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n.2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150

Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

07.2025 - 8.381

